

**Proposta di Accordo di Programma**

**per l'inserimento nel Piano Operativo Comunale**

**del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*"**

**in località Gavassa nel Comune di Reggio nell'Emilia,**

**ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24,**

**dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20**

**e dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, oggetto di possibile consenso**

**unanime verificato nella seduta della Conferenza Preliminare**

**tenutasi in data            2021**

## Indice e regesto

<b>Individuazione dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma.</b>	pagina 6
<b>Premessa (I):</b> descrizione sintetica delle caratteristiche salienti del Gruppo FAW e di Silk EV.	pagina 10
<b>Premessa (II):</b> la nascita della joint venture Silk-Faw e i suoi obiettivi.	pagina 11
<b>Premessa (III):</b> l'esperienza di sviluppo "verde" del Gruppo FAW.	pagina 12
<b>Premessa (IV):</b> il Progetto e il Piano Industriale di Silk-Faw.	pagina 13
<b>Premessa (V):</b> gli Immobili sui quali si prevede la realizzazione dell'Intervento e i loro attuali proprietari.	pagina 17
<b>Premessa (VI):</b> gli immobili la cui disponibilità verrà trasferita dal Comune a Silk-Faw.	pagina 18
<b>Premessa (VII):</b> la disciplina territoriale e urbanistica degli Immobili, la pregressa approvazione del PUA del comparto Ap8-21.	pagina 19
<b>Premessa (VIII):</b> il procedimento di accordo di programma, gli elaborati del PUA, il necessario assoggettamento a screening, lo studio preliminare ambientale.	pagina 21
<b>Premessa (IX):</b> la modifica Accordo Territoriale 2011.	pagina 22
<b>Premessa (X):</b> i principali arresti procedurali della Conferenza Preliminare.	pagina 24
<b>Premessa (XI):</b> fasi preliminari della procedura di screening.	pagina 26
<b>Premessa (XII):</b> l'approvazione della Modifica Accordo Territoriale 2011.	pagina 26
<b>Premessa (XIII):</b> il periodo transitorio successivo all'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2014 n. 24.	pagina 27
<b>Premessa (XIV):</b> l'approvazione della Proposta di Accordo di Programma da parte degli organi istituzionalmente competenti e la sua stipula; sintesi dei contenuti della Proposta di Accordo di Programma.	pagina 28
<b>Articolo 1 - Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti e dei Proprietari.</b>	pagina 33
<b>Articolo 2 - Oggetto e finalità della Proposta di Accordo di Programma. Assunzione di obbligazioni nei confronti del Comune da parte dei Proprietari e del Soggetto Attuatore.</b>	pagina 33
<b>Articolo 3 - Dichiarazione di assenso e approvazione della Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare), prodromica alla approvazione, mediante Accordo di Programma, all'esito delle</b>	

determinazioni definitive dei soggetti partecipanti alla Conferenza, dell'inserimento nel Piano Operativo Comunale del Comune di Reggio Emilia del Piano Urbanistico Attuativo "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2" nonché alla approvazione delle, da esso presupposte, variante al PSC e variante al RUE.

pagina 35

**Articolo 4** - Svolgimento degli adempimenti procedurali sino all'efficacia dell'Accordo di Programma. Condizione sospensiva. Stipula della convenzione urbanistica.

pagina 38

**Articolo 5** - Impegni assunti dal Comune di Reggio Emilia e da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti la progettazione dell'Intervento. Impegni inerenti l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo.

pagina 41

**Articolo 6** - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Obblighi di attuazione e di ultimazione dell'Intervento di cui al Progetto Esecutivo. Obbligo di insediamento e di mantenimento dell'insediamento nel tempo. Obbligo di adesione ad un programma di certificazione, riconosciuto a livello internazionale, della qualità del progettato e del costruito. Obblighi di realizzazione di opere pubbliche su aree e manufatti in proprietà del Comune.

pagina 42

**Articolo 7** - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni afferenti i livelli occupazionali.

pagina 46

**Articolo 8** - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti la tutela delle condizioni di lavoro e la qualità dell'ambiente di lavoro.

pagina 48

**Articolo 9** - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni al costante monitoraggio degli impatti ambientali. Impegni alla attuazione di misure correttive ove se ne determinino i presupposti.

pagina 48

- Articolo 10 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti l'attività di ricerca e sviluppo (R&S).** pagina 49
- Articolo 11 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. nei confronti della Università di Modena e Reggio Emilia per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione negli ambiti della formazione, della ricerca, della innovazione.** pagina 50
- Articolo 12 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. nei confronti della Fondazione ITS Maker per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione negli ambiti della formazione e della innovazione.** pagina 51
- Articolo 13 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. nei confronti della Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale (FUP) per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione negli ambiti della formazione e della innovazione.** pagina 52
- Articolo 14 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. e da Iren Ambiente s.p.a. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegno alla caratterizzazione quale polo integrato dell'economia circolare dell'ambito definito dal comparto di PUA "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2" e dal Polo Ambientale Integrato.** pagina 53
- Articolo 15 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l., da STU Reggiane s.p.a. e da Fondazione R.E.I. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni allo sviluppo di un incubatore per R&S all'interno del Parco Innovazione.** pagina 54
- Articolo 16 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. e da Fondazione REI per il periodo successivo alla approvazione**

- dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione nelle attività di incubazione e open innovation. pagina 54
- Articolo 17 - Impegni assunti dal Comune per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti la riduzione del contributo di costruzione sino al suo azzeramento. Condizione sospensiva. pagina 55
- Articolo 18 - Impegni assunti dalla Regione Emilia Romagna per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. La redazione di uno Studio di Fattibilità per un nuovo casello della Autostrada A1 nelle aree limitrofe all'Ambito Prato-Gavassa. pagina 56
- Articolo 19 - Impegno assunto da Lepida per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga al servizio dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale "*Prato-Gavassa*" e del PAI. pagina 57
- Articolo 20 - Impegni assunti dal Comune per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegno alla concessione in uso a Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. di aree esterne al comparto di PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*". pagina 58
- Articolo 21 - Impegni assunti da Iren Ambiente s.p.a. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegno alla esecuzione di opere all'interno del PAI. pagina 58
- Articolo 22 - Impegno assunto da STU Reggiane. Messa a disposizione di Silk-Faw di uno spazio all'interno del Parco Innovazione nelle more della realizzazione dell'Intervento. pagina 59
- Articolo 23 - Garanzie. pagina 59
- Articolo 24 - Vigilanza sulla attuazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla trasmissione di reportistica assunti da Silk-Faw. pagina 62
- Articolo 25 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni di informazione. pagina 63
- Articolo 26 - Disciplina della eventuale successiva adesione di altre parti all'Accordo di Programma. pagina 63
- Articolo 27 - Controversie. pagina 64
- Articolo 28 - Allegati. pagina 64

**Proposta di Accordo di Programma**  
**per l'inserimento nel Piano Operativo Comunale**  
**del Piano Urbanistico Attuativo "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2"**  
**in località Gavassa nel Comune di Reggio nell'Emilia,**  
**ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24,**  
**dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20**  
**e dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267**  
**a valere tra**

**Regione Emilia Romagna**, con sede in 40127 Bologna BO al viale Aldo Moro 52, codice fiscale 80062590379, indirizzo di posta elettronica certificata – PEC [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it), agente in persona del Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonacini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di Deliberazione della Giunta Regionale n. [REDACTED] in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*Regione*" o "*RER*",

e

**Provincia di Reggio nell'Emilia**, con sede in 42121 Reggio nell'Emilia RE al corso Garibaldi 59, codice fiscale 00209290352, indirizzo di posta elettronica certificata – PEC [provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it), agente in persona del Presidente Giorgio Zanni, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di Decreto del Presidente della Provincia n. [REDACTED] in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*Provincia*",

e

**Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in 42121 Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 00145920351, indirizzo di posta elettronica certificata – PEC [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it), agente in persona del Sindaco dott. Luca Vecchi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di Deliberazione del Consiglio Comunale n. [REDACTED] in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune*",

e

**Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l.**, con sede in 42124 Reggio nell'Emilia RE al viale Bernardino Ramazzini 39/B, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle

Imprese di Reggio Emilia 11513520962, numero di iscrizione al REA RE - 326436, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC silk-faw@legalmail.it, agente in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e procuratore speciale con poteri di legale rappresentanza Giovanni Lamorte, nato [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli con procura speciale in data 18 febbraio 2021, depositata in atti del Notaio Ezio Ricci di Milano in data 5 marzo 2021 al numero 84745/24945 di repertorio nonché di delibera del Consiglio di Amministrazione in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*Silk-Faw*" ovvero mediante l'acronimo "*SF*" ovvero come "*Soggetto Attuatore*",

e

**Società Agricola Gavassa s.r.l.**, con sede in 41122 Modena MO alla via Marcello Finzi 597, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 02364050365, numero di iscrizione al REA MO - 284233, nel seguito del presente atto indicata, per brevità, come "*Agricola Gavassa*", **AGA s.r.l.**, con sede in 41122 Modena MO alla via Marcello Finzi 597, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 03123090361, numero di iscrizione al REA MO - 360347, nel seguito del presente atto indicata anche come "*AGA*", **Simona Tamelli**, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliata in [REDACTED] alla via [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche come "*Tamelli*", **Laila Catellani**, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] e **Romano Gherpelli**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], entrambi domiciliati in [REDACTED] alla via [REDACTED], nel seguito del presente atto indicati anche come "*Catellani-Gherpelli*", **Luca Menozzi**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato in [REDACTED] alla via [REDACTED], nel seguito del presente atto indicato anche come "*Menozzi*", **tutti rappresentati dalla mandataria Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l.**, con sede in 42124 Reggio nell'Emilia RE al viale Bernardino Ramazzini 39/B, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 11513520962, agente in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e procuratore Giovanni Lamorte, sopra generalizzato, giusta mandati con rappresentanza rilasciati per scritture private autenticate in data [REDACTED] al n. [REDACTED] rep. a ministero dott. Giovanni Aricò, Notaio, nel seguito della presente Proposta di Accordo di Programma indicati, ove considerati congiuntamente, come "*Proprietari*",

**nonché tra**

**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, con sede in 41121 Modena MO alla via Università 4, codice fiscale 00427620364, indirizzo di posta elettronica certificata – PEC [rettore@pec.unimore.it](mailto:rettore@pec.unimore.it), nonché [areacontratti@pec.unimore.it](mailto:areacontratti@pec.unimore.it), agente in persona del Rettore prof. Carlo Adolfo Porro, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. [REDACTED] in data 15 luglio 2021, agli atti dell'Università, da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*UniMoRe*",

e

**Iren Ambiente s.p.a.**, con sede in 29122 Piacenza PC alla strada Borgoforte 22, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza 01591110356, gruppo iva 02863660359, numero di iscrizione al REA PC - 166388, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC [irenambiente@pec.gruppoiren.it](mailto:irenambiente@pec.gruppoiren.it), agente in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Eugenio Bertolini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto della società e da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2020, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità come "*Iren Ambiente*" ovvero mediante l'acronimo "*IA*",

e

**STU Reggiane s.p.a.**, con sede in 42121 Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02662420351, numero di iscrizione al REA 302139, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC [stureggiane@legalmail.it](mailto:stureggiane@legalmail.it), agente in persona del Presidente e legale rappresentante Giulio Santagata, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto della società e da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data [REDACTED], nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*STU Reggiane*" ovvero mediante l'acronimo "*STU*",

e

**Lepida società consortile per azioni**, con sede in 40128 Bologna BO alla via della Liberazione 15, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 02770891204, numero di iscrizione al REA BO - 466017, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it), agente in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante Alfredo Peri, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto della società e da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*Lepida*",

e

**Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging - ITS Maker**, con sede in 40129 Bologna BO alla via Bassanelli 9/11, codice fiscale 91361180374, indirizzo di posta elettronica certificata – PEC [fondazioneitsmeccanica-er@pec.itsmaker.it](mailto:fondazioneitsmeccanica-er@pec.itsmaker.it), agente in persona del Presidente e legale rappresentante Ormes Corradini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto della Fondazione e da deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data \_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*ITS Maker*",

e

**Fondazione R.E.I. - Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico**, con sede in 42122 Reggio nell'Emilia alla via Sicilia 21, codice fiscale 91159870350, partita iva 02772570350, numero di iscrizione al REA RE – 312406, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC [fondazione@pec.fondazione-rei.it](mailto:fondazione@pec.fondazione-rei.it), agente in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Fausto Mazzali, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto della Fondazione e da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*Fondazione R.E.I.*",

e

**Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale (FUP)**, con sede in 40126 Bologna alla via Imerio codice fiscale 91434670377, indirizzo di posta elettronica certificata - PEC [fondazionefup@legalmail.it](mailto:fondazionefup@legalmail.it), agente in persona del Presidente prof. dott. Francesco Ubertini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto della Fondazione, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Fondazione FUP*",

**dato atto che (I)**

- I.1** First Automotive Works (FAW) Group Corporation Limited (nel seguito "*FAW*" o "*Gruppo FAW*"), nasce il 15 luglio 1953 con la denominazione di China First Automotive Works;
- I.2** FAW è tra i principali e più antichi produttori automobilistici della Cina, conta oltre 130.000 dipendenti, vanta un capitale sociale di 35,4 miliardi di renminbi (RMB), equivalenti a circa 4,6 miliardi di euro, registra un attivo pari a 457,83 miliardi di yuan, pari a circa 60 miliardi di euro, controlla i marchi Hongqi, Bestune, Dario, Huali, Jiaying, Jie Fang, Pengxiang, Shenli, Xiali, Yuan Zheng;
- I.3** i principali stabilimenti di produzione di FAW sul territorio della Repubblica Popolare Cinese sono ubicati nelle province di Jilin, Liaoning e Heilongjiang nella parte nord-orientale della Cina, nella provincia di Shandong e nella municipalità di Tianjin nella parte settentrionale del paese, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang e nella provincia di Hainan nella parte meridionale del paese, nelle province del Sichuan e dello Yunnan nella parte sud-occidentale del paese;
- I.4** il Gruppo FAW: **(i)** nell'anno 2019 ha consegnato ai clienti, 3,464 milioni di veicoli; **(ii)** nell'anno 2020 le vendite si sono attestate su 3,7 milioni di veicoli, con un aumento su base annua di oltre il 7%; **(iii)** nell'anno 2019 ha contabilizzato ricavi per 620 miliardi di RMB (equivalenti a circa 80 miliardi di euro), con un margine operativo lordo pari a circa 44,05 miliardi di RMB (equivalenti a circa 5,74 miliardi di euro); **(iv)** si colloca al sessantaseiesimo posto nella classifica dei primi 500 gruppi economici mondiali stilata da Fortune in base al fatturato relativo all'anno 2020 (Fortune Global 500);
- I.5** nell'ambito del Gruppo FAW, il marchio Hongqi si colloca nel segmento di fascia alta delle automobili di lusso (super premium e premium), è il più antico marchio cinese di automobili, vede i propri veicoli utilizzati nelle parate per le principali celebrazioni nazionali, riveste un'importanza simbolica nell'industria automobilistica cinese;
- I.6** le vendite delle automobili Hongqi nell'anno 2020 hanno raggiunto le 200.000 unità, con una crescita di oltre il 100% rispetto all'anno precedente;
- I.7** nel gennaio dell'anno 2018, China FAW ha annunciato la nuova strategia decisa per il marchio Hongqi, orientata alla evoluzione della produzione verso la fascia alta su scala globale, con l'obiettivo di qualificarlo come il primo marchio globale della industria automobilistica cinese;
- I.8** Silk EV è una società di ingegneria e di design automotive che opera a livello internazionale con sedi in Italia, nel cuore della Motor Valley, in Cina, nella città di Changchun, e negli Stati Uniti d'America, nello stato di New York;

- I.9 Silk EV riunisce alcuni tra i principali esperti di progettazione e ingegneria automobilistica operanti sul mercato italiano e sul mercato globale;
- I.10 Silk EV intende porre il proprio patrimonio di persone, conoscenze e capacità quale contributo, che auspica fondamentale, per la costruzione di un marchio globale di veicoli alimentati da fonti energetiche rinnovabili che si collochi al vertice in ambito mondiale per prestazioni, innovazione tecnologica, design;
- I.11 Silk EV ha individuato quale propria missione principale il contribuire alla creazione di un futuro sostenibile nell'ambito della mobilità, utilizzando le risorse dell'ecosistema integrato che caratterizza la Motor Valley dell'Emilia Romagna per la creazione di una piattaforma di veicoli elettrici che sappia posizionarsi ai massimi livelli della produzione automobilistica globale;

#### **considerato che (II)**

- II.1 all'esito di un percorso che ha visto coniugarsi in un comune sentire le rispettive competenze e capacità per uno sviluppo ai vertici della ricerca tecnologica, della produzione sostenibile e del design, FAW e Silk EV hanno dato vita, nel corso dell'anno 2020, ad una joint venture per la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei modelli della serie "S" del marchio Hongqi;
- II.2 il rapporto di partenariato tra FAW e Silk EV ha trovato corpo istituzionale, il 23 dicembre 2020, nella costituzione di Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l., società che si è data quale oggetto "*lo sviluppo e la produzione di tecnologie e componenti avanzati e innovativi specificamente correlati a veicoli elettrici*";
- II.3 Silk-Faw intende rappresentare una opportunità unica di collaborazione tra operatori che eccellono in ambito internazionale per quanto attiene l'alta tecnologia, lo sviluppo, l'innovazione, la ricerca, il design, la capacità produttiva coniugata alla sostenibilità e al rispetto per le persone e per l'ambiente, collaborazione che, calata nell'ecosistema della Motor Valley e del suo know how, si pone l'obiettivo di creare un punto di riferimento a livello globale per la crescita della elettrificazione nel sistema automotive;
- II.4 la messa a sistema delle più elevate competenze del settore, in una cornice unica in ambito mondiale quale quella della Motor Valley, l'esperienza internazionale di Silk EV nel design automobilistico, i primati consolidati di FAW nella produzione automobilistica di qualità, la solida collocazione di Hongqi nei segmenti di auto super premium e premium, si ritiene possano offrire alla collettività internazionale il nuovo standard per la prossima generazione di veicoli di segmento F alimentati con energie da fonti rinnovabili;
- II.5 lo sviluppo di Hongqi "*S9 Hypercar*" e di ulteriori modelli di gamma "S" consentirà di

esprimere un nuovo orizzonte culturale di collaborazione tra Stati Uniti, Cina e Italia, nel segno, ad essi comune, della bellezza e dell'armonia coniugate al design, all'alta tecnologia, all'innovazione, alla ricerca;

- II.6** il lavoro di compenetrazione sinergica tra le eccellenze e i punti di forza delle realtà territoriali e imprenditoriali coinvolte ha portato a concepire un programma che vede lo sviluppo della produzione dei modelli, ibridi plug-in, della gamma "*S9 Hypercar*", lo sviluppo di una piattaforma Battery Electric Vehicle (BEV) comune, per i veicoli elettrici di gamma "S7", "S5" e "S3", la produzione nel territorio di Reggio Emilia, nella regione Emilia Romagna, del veicolo elettrico di gamma "S7", la produzione dei veicoli di gamma "S5" e "S3", sviluppati in Reggio Emilia, nella provincia di Jilin, nella Repubblica Popolare Cinese;
- II.7** al fine di valorizzare al meglio i punti di forza che caratterizzano l'insediamento industriale è programmata la realizzazione di un Experience Center e di un Production Center nel territorio del comune di Reggio Emilia, coniugando tra loro le diverse realtà del design e dell'ingegnerizzazione di livello mondiale proprie della Motor Valley con l'automotive all'avanguardia, l'intelligenza artificiale, la connettività, la ricerca, l'individuazione di soluzioni innovative nel settore delle batterie e degli Iot (Intervent of Things);

### **dato atto che (III)**

- III.1** FAW ha delineato e posto in essere, a far data dall'anno 2018, una strategia di gruppo volta allo sviluppo delle più avanzate tecnologie funzionali: (i) alla massimizzazione del risparmio energetico (net zero economy); (ii) alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera (carbon neutrality); (iii) allo sviluppo "verde" sia del sistema di produzione (fabbrica e impianti) che dei prodotti stessi, sussumendo, nei fatti, gli obiettivi propri del green deal europeo;
- III.2** il Gruppo FAW ha investito negli ultimi anni oltre 56 milioni di euro in sistemi per il controllo delle emissioni inquinanti, con una completa revisione "verde" sia dei siti che dei prodotti;
- III.3** per effetto delle misure proattive messe in campo dal Gruppo FAW è stato possibile accertare, da subito e con un trend in evoluzione continua: (i) una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per oltre 91.000 tonnellate; (ii) un risparmio energetico per quantità equivalente a 115.800 tonnellate di carbone standard; (iii) una riduzione pari al 6,8% su base annua del consumo energetico complessivo;
- III.4** una importante funzione trainante e di guida nella direzione del green deal è stata ed è

assolta dalla joint venture FAW-Volkswagen Automotive Co. Ltd., costituita nell'anno 1991 tra FAW, Volkswagen e Audi;

- III.5** FAW-Volkswagen ha aderito, sin dai primi anni successivi alla sua costituzione, alla filosofia del "*creare valore per gli utenti aderendo allo sviluppo verde e sostenibile*", filosofia alla quale ha dato costante applicazione negli stabilimenti realizzati sul territorio della Cina;
- III.6** FAW-Volkswagen: (i) ha fatto propri gli standard ambientali assunti dal Gruppo Volkswagen, conformi ai più elevati standard europei; (ii) aderisce ai protocolli maggiormente virtuosi per l'approvvigionamento di materie prime nel rispetto degli ecosistemi così come di elevati standard ambientali e sociali, selezionando i fornitori e chiedendo loro il rispetto di uno specifico Code of Conduct; (iii) aderisce ai più elevati standard ambientali applicati a livello mondiale in ordine all'utilizzo di materiali prodotti con risparmio energetico e con componenti ecocompatibili; (iv) pratica forme di efficace controllo sullo smaltimento delle acque reflue, applicando standard maggiormente rigorosi rispetto alle soglie limite individuate normativamente; (v) persegue, nella concezione dei propri siti industriali così come dei propri prodotti, gli obiettivi "*produzione verde, auto ecocompatibile, viaggi sani*";
- III.7** FAW-Volkswagen ha programmato di portare a compimento entro i prossimi tre anni gli interventi di adeguamento "*smart and green*" della totalità dei propri stabilimenti, raggiungendo entro il 2030 l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per una percentuale non inferiore al 30%;
- III.8** FAW-Volkswagen ha attivato e conduce con determinazione un "*Piano di partenariato verde*", ad oggi avendo completato la positiva valutazione "*green partner*" per oltre 100 fornitori e oltre 1300 concessionari sul territorio della Cina, qualificandosi come elemento di punta dello sviluppo green dell'intera filiera industriale;
- III.9** è intenzione di Silk-FAW perseguire e ulteriormente sviluppare le buone pratiche che già costituiscono patrimonio del Gruppo applicandole alla realizzazione dello stabilimento in progetto sul territorio del Comune di Reggio Emilia, accrescendole di contenuti, estendendole ad ulteriori ambiti applicabili alla futura produzione;

**considerato che (IV)**

- IV.1** il piano industriale sviluppato da Silk-FAW (nel seguito, "*Piano Industriale*") prevede, all'interno dell' Ambito di qualificazione produttiva sovracomunale sito in località Gavassa, la realizzazione, in ampliamento del comparto "*ASP1*" (ex "*Ap8-21*"), di un insediamento industriale con una superficie coperta di circa 114.000 (centoquattordicimila) mq., esteso su una superficie territoriale di oltre 34 ettari, destinato

alla produzione di autovetture ibride e di autovetture completamente elettriche con tecnologia BEV (Battery Electric Vehicle) da processo automotive integrato, processo che esclude la produzione di componenti metalliche da ottenersi tramite tecniche di formatura a caldo o fusione;

- IV.2** la prima fase di sviluppo dell'insediamento industriale prevede l'avvio e l'ingresso a regime, a partire dall'anno 2023, della produzione della gamma "*S9 Hypercar*", produzione che si articolerà nelle principali fasi dell'assemblaggio delle autovetture, dell'assemblaggio del gruppo propulsore (powertrain), dei relativi controlli, test e revisioni;
- IV.3** le quantità previste per la produzione della gamma "*S9 Hypercar*", in ragione delle caratteristiche super premium dei veicoli, sono pari a circa 60 unità su base annua nella fase iniziale, sino a raggiungere una produzione massima di 90 unità su base annua;
- IV.4** senza soluzione di continuità rispetto all'avvio della produzione della gamma "*S9 Hypercar*", il Piano Industriale prevede l'avvio e l'ingresso a regime della piattaforma BEV per la produzione dei veicoli di gamma "*S7*", a ciclo completo e ad un più elevato livello di industrializzazione, con un forecast di produzione che, in considerazione degli obiettivi previsti per i mercati primari (il Piano Industriale individua la Cina quale principale mercato per la commercializzazione della gamma "*S*", con previsione di linee privilegiate di espansione, non appena conclusa la fase iniziale, verso l'Europa, il Medio Oriente e gli Stati Uniti), si attesta su circa 2.600 vetture/anno per il modello "*S7*", sino a raggiungere una possibile produzione massima del sito per questa gamma di veicoli pari a circa 4.400 (quattromilaquattrocento) vetture/anno per l'intera gamma in produzione, con un takt time pari a 1,3 vetture/ora;
- IV.5** il layout del ciclo produttivo della piattaforma BEV sarà articolato sulle seguenti fasi principali: **(i)** l'assemblaggio automatizzato della scocca del veicolo nel reparto di lastroferratura; **(ii)** il trasferimento della scocca completa al reparto verniciatura tramite sistema a convogliatore a ganci, completamente automatizzato; **(iii)** la verniciatura, il controllo e l'eventuale ritocco della scocca; **(iv)** il trasferimento della scocca, verniciata e controllata al reparto montaggio, tramite apposito convogliatore o tramite sistema di veicoli a guida autonoma (AVG); **(v)** il montaggio, nel relativo reparto, del powertrain e della totalità delle componenti del veicolo sino allo stato di finito; **(vi)** sempre nel reparto montaggio, il collaudo e i test propedeutici alla liberazione finale della autovettura; **(vii)** lo stoccaggio del prodotto finito;
- IV.6** costituirà autonoma componente del ciclo produttivo il reparto per la preparazione e la realizzazione del powertrain elettrico, articolato sulla totalità delle fasi dell'assemblaggio

delle batterie, dei motori, dei sottogruppi delle componenti che ne completano la struttura;

- IV.7** il progetto dell'insediamento definito dal Piano Industriale di cui al precedente punto IV.1 (nel seguito, "*Progetto*") prevede, accanto alle strutture che ospiteranno le linee produttive e l'area di stoccaggio, la realizzazione di un Centro Direzionale all'interno del quale verranno allestiti: **(i)** il Centro Ricerche ed Innovazione ("*Innovation Center*"); **(ii)** il Centro Stile e Design; **(iii)** l'Area di Prototipia e Modellazione, ove verranno sviluppati sia i modelli e le varianti delle vetture che verranno prodotte a Reggio Emilia, sia i modelli e le varianti che verranno industrializzati e prodotti negli impianti ubicati in Cina, nel sito di Changchun; **(iv)** i laboratori per la conduzione dei test di funzionalità, validazione e durabilità dei prototipi e dei modelli oggetto di sviluppo;
- IV.8** affiancate ai reparti destinati ad ospitare le attività core dell'insediamento, verranno realizzate strutture ancillari, attualmente individuate dal Progetto come: **(i)** area "*supplier park*"; **(ii)** area "*experience*"; **(iii)** area "*hospitality*";
- IV.9** la predisposizione dell'area attualmente denominata "*supplier park*" è funzionale all'insediamento di fornitori, partner nella produzione di componenti di interesse per l'assemblaggio della piattaforma BEV e delle autovetture, ed è stata allestita allo scopo di ridurre le tratte logistiche e ottimizzare la chain value, in funzione sia della riduzione dell'impatto ambientale della catena logistica sia della riduzione dei suoi costi;
- IV.10** l'area "*experience*", in uno con il centro direzionale, è destinata ad ospitare per una parte attività direttamente funzionali al supporto dei reparti produttivi, per altra parte attività ausiliarie alla produzione, quali sale per corsi e conferenze, spazi destinati ad ospitare momenti di collaborazione con strutture universitarie e di alta formazione post diploma, spazi per start-up nonché un'area espositiva, aree per ristorazione e wellness;
- IV.11** nell'area "*hospitality*" verrà realizzata una struttura ricettiva di tipo alberghiero, funzionale ad accrescere il livello di servizi dell'insediamento;
- IV.12** il cronoprogramma di massima dell'Intervento prevede: **(i)** l'ultimazione dei reparti produttivi funzionali alla realizzazione della gamma "S9 Hypercar" entro la fine dell'anno 2022 con inizio della produzione nel primo semestre dell'anno 2023; **(ii)** l'ultimazione del Centro Ricerche e Innovazione entro l'anno 2023; **(iii)** l'ultimazione dei reparti produttivi per la gamma "S7" entro i primi mesi dell'anno 2025;
- IV.13** una volta che, entro l'anno 2028, l'insediamento sia a regime, il Piano Industriale e il Progetto prevedono l'assunzione o comunque l'impiego di oltre 1.000 (mille) unità di personale, così ripartiti indicativamente e a titolo meramente esemplificativo: **(i)** circa 280

in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti, impiegati all'interno del Centro Ricerche e Innovazione; (ii) circa 50 in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente impiegati all'interno dell'area design, dei laboratori, delle aree prototipia; (iii) circa 710 tra diplomati, tecnici e operai specializzati;

- IV.14** in considerazione della complessità tipologico-funzionale e della dimensione del futuro insediamento, della volontà di declinarlo, in rapporto al contesto, in termini di qualità architettonica, di corretto insediamento ambientale e paesaggistico, di ottimale rispetto delle esigenze della produzione e di funzionalità del layout, mantenendo continuità identitaria tra l'intuizione che ha ispirato il design della "*S9 Hypercar*" e le forme architettoniche del complesso produttivo, Silk-Faw ha optato per procedere all'affidamento della progettazione architettonica tramite un concorso di idee, modalità procedimentale che meglio di altre consente di raccogliere un ampio ventaglio di proposte e di suggestioni per la lettura e la interpretazione del *genius loci*;
- IV.15** tra gli obiettivi posti ai partecipanti al concorso ha assunto rilievo fondamentale la qualità iconica dell'intervento proposto, in grado di esprimere, quale valore semantico, l'immagine di alta gamma delle vetture che verranno prodotte, lo spirito che anima un'azienda sino-americana fermamente determinata ad inserirsi nel circuito globale dell'automotive di altissima qualità, le peculiarità di un complesso produttivo caratterizzato da una componente prioritaria di R&S, lo stile, ad alto valore aggiunto, di tecnologia e design;
- IV.16** le indicazioni che Silk-Faw ha chiesto ai partecipanti al concorso di sviluppare hanno evidenziato l'ulteriore caratteristica dell'insediamento per come pensato e voluto, insediamento che, accanto alle prioritarie componenti produttive e laboratoriali, vede la presenza necessaria di funzioni complementari (quali incubatori per start up automotive, sedi per alta formazione) e di funzioni di servizio (struttura alberghiera con attività di ristorazione, food academy, wellness, aree polifunzionali per convegni ed eventi), un vero e proprio aggregato urbano aperto al territorio e ai rapporti internazionali, una cittadella produttiva a carattere cosmopolita, impostata su criteri comunitari evoluti e di piena integrazione, capace di esprimere un altissimo livello di sostenibilità ambientale sotto ogni profilo, da quello energetico a quello paesaggistico;
- IV.17** al concorso hanno partecipato sette studi di architettura, tutti di alto livello qualitativo, rappresentativi della migliore e più autentica cultura del progetto architettonico italiano;
- IV.18** tra i progetti presentati, tutti di elevatissima qualità, la commissione giudicatrice ha assegnato la prevalenza al lavoro che ha interpretato in modo maggiormente convincente i presupposti dettati dal bando, in particolare la coniugazione tra innovazione tecnologica

e funzioni aggiunte secondo la concezione di un campus dell'innovazione, esprimendo nel contempo una matrice di disegno insediativo particolarmente chiara e caratterizzata, derivata dal principio cardo-decumanico della centuriazione romana, che ben si presta a dare continuità morfologica al territorio emiliano di riferimento così traducendo i caratteri della linearità e dell'intersezione del retaggio classico in quello di una rinnovata modernità;

**IV.19** lo studio vincitore è stato incaricato da Silk-Faw di elaborare il progetto esecutivo dell'Intervento sulla base delle coordinate espresse dagli elaborati presentati in sede di concorso;

#### **dato atto che (V)**

**V.1** il Progetto e il Piano Industriale di cui alla precedente premessa (IV) programmano l'insediamento dello stabilimento industriale di Silk-Faw e delle relative pertinenze (nel seguito indicato anche, per brevità, come "*Intervento*") sull'area, sita in agro di Gavassa nel territorio del comune di Reggio Emilia, rappresentata graficamente mediante retinature di colore viola (con diverso cromatismo in relazione alle aree "*ASP1 - ex Ap8-21*" da un lato, alle aree "*ASP - N2*" dall'altro lato) nella planimetria che si allega alla presente Proposta di Atto di Accordo di Programma quale "**Allegato A**", a costituirne parte integrante;

**V.2** i terreni e i fabbricati di cui al precedente punto V.1 (nella Proposta di Accordo di Programma e nei suoi allegati indicati anche, unitariamente e per brevità, come "*Immobili*") sono individuati tramite gli identificativi catastali e ripartiti in ragione delle rispettive attuali proprietà nell'elaborato che si allega alla presente Proposta di Accordo di Programma quale "**Allegato B**", a costituirne parte integrante;

**V.3** Silk-Faw ha stipulato con i proprietari degli immobili di cui al precedente punto V.2 i seguenti contratti preliminari (nel prosieguo, "*Contratti Preliminari*"), mediante i quali Silk-Faw ha acquisito il diritto di ottenere, dai rispettivi aventi titolo, il trasferimento della proprietà degli Immobili in periodi tutti antecedenti la prevista durata del Procedimento di Accordo di Programma: **(i)** in data 16 luglio 2021, contratto preliminare con Agricola Gavassa contenente l'impegno alla stipula dell'atto di vendita della proprietà degli immobili entro e non oltre il 30 settembre 2021; **(ii)** in data 16 luglio 2021, contratto preliminare con AGA contenente l'impegno alla stipula dell'atto di vendita della proprietà degli immobili entro e non oltre il 30 settembre 2021; **(iii)** in data 16 luglio 2021, convenzione di nomina quale terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1401 codice civile stipulata con AGA, a propria volta promissaria acquirente da Tamelli e da Catellani-Gherpelli della proprietà degli immobili n forza di contratti preliminari stipulati con

scritture private autenticate in data 1 luglio 2021 e 2 luglio 2021, convenzione di nomina che contiene l'impegno alla stipula dell'atto di vendita entro il 20 dicembre 2021; (iv) in data 16 luglio 2021, contratto preliminare di contratto preliminare con Menozzi, contenente impegno alla stipula entro il 26 luglio 2021 del contratto preliminare ed entro il 31 dicembre 2021 del contratto di vendita della proprietà degli immobili; (v) in data 17 luglio 2021, contratto preliminare di contratto preliminare con Iren Ambiente, contenente impegno alla stipula entro il 28 luglio 2021 del contratto preliminare ed entro il 31 dicembre 2021 del contratto di permuta degli immobili;

- V.4** con il contratto preliminare di contratto preliminare di cui al romanino (iv) del precedente punto IV.3, Menozzi ha conferito a Silk-Faw mandato per rappresentarlo nell'intero Procedimento di Accordo di Programma sino alla sua conclusione con la stipula dell'Accordo di Programma;
- V.5** analoghi mandati con rappresentanza verranno conferiti dagli altri proprietari a Silk-Faw entro il 28 luglio 2021;

#### **dato altresì atto che (VI)**

- VI.1** Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a., anche in qualità di incorporante di Treno Alta Velocità (TAV) s.p.a., è proprietaria di immobili ubicati sui versanti sud e ovest del comparto di cui alla precedente premessa (V);
- VI.2** parte degli immobili predetti è occupata dall'innesto in rotatoria sulla Strada Statale 468 (in quel tratto, via Vladimir Ilic Lenin) della Strada Provinciale 113 (in quel tratto, via Caduti Muro di Berlino) e costituirà oggetto di cessione da parte di RFI s.p.a. in favore degli enti rispettivamente proprietari delle sedi stradali, in ragione di quanto previsto dagli accordi tra TAV e gli enti territoriali elencati nell'**Allegato C** al presente Accordo di Programma;
- VI.3** la residua parte degli immobili predetti, individuata tramite i rispettivi identificativi catastali nell'elaborato che si allega alla presente Proposta di Accordo di Programma quale **Allegato C**, a costituirne parte integrante, è prossima ad essere trasferita da RFI nella disponibilità del Comune, in ragione di quanto previsto dagli accordi tra TAV e gli enti territoriali elencati nel medesimo **Allegato C**;
- VI.4** gli Immobili Comune, come definiti e individuati tramite i rispettivi identificativi catastali dall'**Allegato C**, una volta che siano trasferiti da RFI nella disponibilità del Comune, saranno a propria volta da questo trasferiti in concessione a tempo determinato nella disponibilità del Soggetto Attuatore, in funzione della migliore contestualizzazione ambientale e iconica dell'Intervento, secondo quanto riportato **dall'Allegato H** e graficamente rappresentato dall'elaborato planimetrico che si allega alla presente Proposta

di Accordo di Programma quale "**Allegato D**", a costituirne parte integrante;

- VI.5** il Comune, in periodo successivo al trasferimento in suo favore degli Immobili Comune, valuterà con Silk-Faw la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per procedere alla cessione in favore di Silk-Faw della proprietà di alcuni tra gli immobili predetti, in particolare gli immobili posti sul confine ovest del PUA, censiti al foglio 99, particelle 309, 311, 313 e 314;
- VI.6** Silk-Faw assume l'impegno di provvedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione e riforestazione degli Immobili Comune, quali opere di compensazione e di mitigazione degli impatti ambientali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152;

#### **dato ancora atto che (VII)**

- VII.1** la Variante Generale al PTCP della Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 in data 17 giugno 2010, classifica gli Immobili di cui alla precedente premessa (V) all'interno degli "*Ambiti di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale*" di cui all'articolo 11 comma 2 lettera b) numero 1 delle Norme di Attuazione e, in particolare, all'interno dell'Ambito "*Prato-Gavassa*", a propria volta compreso tra gli "*ambiti di sviluppo*" ("*ambiti che si ritengono suscettibili di ulteriori politiche di crescita insediativa rispetto all'assetto definito dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti*");
- VII.2** l'articolo 11 comma 5 lettera a) numero 1 delle Norme di Attuazione del PTCP individua per l'Ambito "*Prato-Gavassa*", quali vocazioni funzionali, "*attività manifatturiere con particolare riferimento al settore della meccanica, della plastica e dell'elettronica*" e prevede che la Provincia promuova la formazione di un Accordo Territoriale con i Comuni interessati dal bacino di gravitazione volto alla definizione di obiettivi e scelte strategiche comuni in attuazione del Piano;
- VII.3** nell'anno 2011 la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di San Martino in Rio hanno stipulato l'Accordo Territoriale relativo all'Ambito produttivo sovracomunale di Prato-Gavassa (nel seguito "*Accordo Territoriale 2011*"), Accordo Territoriale 2011, da intendersi qui richiamato e trascritto, la cui validità ed efficacia è confermata ad ogni effetto per le parti che non hanno costituito oggetto di modifica da parte dell'Atto Aggiuntivo 2019 di cui al successivo punto III.5 e da parte dell'atto di modifica di cui al successivo punto IX.6 della premessa (IX);
- VII.4** l'Accordo Territoriale 2011: (i) prevede che l'ambito di Prato-Gavassa si candidi ad ospitare aziende di eccellenza, con prevalente funzione manifatturiera e con particolare

riferimento ai settori della meccanica che presentino soluzioni progettuali particolarmente attente agli aspetti paesaggistici, alla qualità dell'architettura, all'efficienza energetica e all'innovazione tecnologica; (ii) individua la direttrice di espansione dell'ambito nell'area ASP-N2\_Gavassa individuata dal PSC di Reggio Emilia, posta a nord dell'asse autostradale, al fine di favorire la saturazione delle zone intercluse tra le previsioni già in essere negli strumenti di pianificazione urbanistica; (iii) individua i limiti di espansione, a nord dell'asse autostradale, nella Strada Statale 468 e nei canali di Massenzatico e Arginello; (iv) definisce le fasi di attuazione dell'ambito, prevedendo che la Fase 1 sia caratterizzata dalla ultimazione delle aree già previste negli strumenti urbanistici vigenti ma non ancora attuati;

**VII.5** nell'anno 2019, in occasione del procedimento di PAUR avviato per la localizzazione dell'impianto FORSU all'interno del Polo Ambientale Integrato di Gavassa, le parti dell'Accordo Territoriale hanno stipulato un Atto Aggiuntivo all'Accordo Territoriale 2011 (nel seguito "*Atto Aggiuntivo 2019*") mediante il quale hanno preso atto della decisione di allocare l'impianto FORSU all'interno dell'Ambito Prato-Gavassa e hanno conseguentemente ridefinito, in diminuzione, le potenzialità di ampliamento dell'Ambito, portandole, per il Comune di Reggio Emilia, dagli originari 41 ha a 7,8 ha, ulteriori rispetto ai Piani vigenti o approvati;

**VII.6** il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Reggio Emilia classifica gli Immobili di cui alla precedente premessa (V), all'interno degli "*Ambiti specializzati per nuovi insediamenti produttivi (ASP-N)*" di rilievo sovracomunale (SCE) disciplinati all'articolo 5.7 delle Norme di Attuazione, parte in ambito ASP ("*Ambiti specializzati per attività produttive in essere o in attuazione*"), parte in sub-ambito ASP-N1 ("*ambiti potenzialmente urbanizzabili a conferma di previsioni di aree edificabili per attività produttive già contenute nel PRG 2001*") e parte in sub-ambito ASP-N2 ("*ambiti potenzialmente urbanizzabili individuati in sede di PSC*");

**VII.7** l'articolo 5.7 della NA del PSC: (i) detta gli obiettivi generali per la attuazione; (ii) rinvia alle schede di ambito, contenute nell'elaborato P4.1c del PSC, per quanto attiene le condizioni e i limiti di sostenibilità nonché le opere di mitigazione eventualmente necessarie; (iii) definisce l'entità del diritto edificatorio, la capacità insediativa massima, la percentuale minima di cessione (SVP); (iv) rinvia all'Accordo Territoriale 2011 e al POC per la definizione delle condizioni, delle modalità di attuazione, delle destinazioni d'uso, prevedendo che gli ambiti ASP, gli ambiti ASP-N2 e gli ambiti ASP-N1 facenti parte del polo produttivo di rilievo sovracomunale di Gavassa-Prato siano da destinare

essenzialmente ad insediamenti industriali, con quote limitate di attività terziarie;

**VII.8** le aree e i fabbricati di cui ai punti da B.1 a B.3 dell'**Allegato B** alla presente Proposta di Accordo di Programma, Allegato richiamato alla precedente premessa (V), erano classificati dal PRG 2001 del Comune di Reggio Emilia tra le "*Aree di trasformazione produttiva*", quali comparti "Ap.8" e "Ap.21", assoggettati a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, disciplinati dall'articolo 54 delle NTA del PRG oltre che, per quanto attiene il solo comparto "Ap21", dall'articolo 84.03.04 delle NTA ("*ambiti di ricollocazione degli edifici o delle superfici previste interessate dalle opere TAV, o dalla realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche*");

**VII.9** il PUA di iniziativa privata "Ap8-21": **(i)** è stato approvato, in variante al PRG, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3308/54 P.G. in data 2 marzo 2009; **(ii)** è stato inserito dal PSC, quale "*ASP1*", tra gli "*ambiti specializzati per attività produttive in essere o in attuazione*"; **(iii)** è stato convenzionato in data 21 aprile 2016 con atto rep. 80578 - racc. 12957; **(iv)** è stato oggetto di variante, approvata con delibera di Giunta Comunale in data 7 febbraio 2019 n. 20 I.D.; **(v)** è stato nuovamente convenzionato in data 25 febbraio 2019 con atto rep. 81548 - racc. 13640;

#### **considerato che (VIII)**

**VIII.1** Silk-Faw intende realizzare il Progetto e il Piano Industriale di cui alla precedente premessa (IV) all'interno degli Immobili di cui alla precedente premessa (V), individuati per la allocazione del sito produttivo all'esito di una valutazione imprenditoriale di natura comparativa che ha coinvolto aree ubicate in diversi paesi europei, e, una volta che la scelta è caduta sull'Italia, in diversi territori regionali e, ancora, in diversi tra i territori provinciali della regione Emilia Romagna nei quali si è, negli anni, costituito l'ecosistema della Motor Valley;

**VIII.2** nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto VIII.1, Silk-Faw ha condiviso con il Comune e la Regione la scelta per la attivazione di un procedimento di accordo di programma ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (nel seguito "*Procedimento di Accordo di Programma*") in funzione: **(i)** della approvazione, sugli Immobili di cui alla precedente premessa (V), in ampliamento rispetto alle aree del comparto "Ap8-21", del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", in funzione della attuazione dell'Intervento definito dal Progetto e dal Piano Industriale di cui alla precedente premessa (IV); **(ii)** dell'inserimento del PUA nel Piano Operativo Comunale (POC) di Reggio Emilia; **(iii)** della contestuale modifica

del PSC e del RUE per la sola parte relativa alla rimozione del vincolo storico testimoniale insistente sui fabbricati ubicati nei versanti est e ovest del comparto;

**VIII.3** Silk-Faw ha di conseguenza predisposto gli elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" (nel seguito "*PUA ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*") nonché gli elaborati necessari al suo inserimento nel Piano Operativo Comunale, secondo l'elenco che si allega alla presente Proposta di Accordo di Programma quale "**Allegato E**", a costituirne parte integrante in uno con gli elaborati in esso richiamati;

**VIII.4** il programma di intervento la cui attuazione è prefigurata dagli elaborati di livello urbanistico di cui all'**Allegato E**, per le caratteristiche che gli sono proprie, è ricompreso tra i progetti di cui all'Allegato B.2 della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, in particolare tra i progetti B.2 18 ("*impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori*") e B.2 17 ("*impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi*") nonché tra gli analoghi progetti 3.g) e 3.f) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, ed è, di conseguenza, da sottoporre necessariamente alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, verifica da condursi secondo le modalità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152;

**VIII.5** Silk-Faw ha predisposto lo Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 comma 1 d.lgs. 152/2006, redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV-bis alla Parte Seconda del medesimo d.lgs. 152/2006, articolato secondo i principali contenuti e integrato dagli allegati elencati nell'elaborato che si unisce alla presente Proposta di Accordo di Programma quale "**Allegato F**", a costituirne parte integrante;

#### **considerato altresì che (IX)**

**IX.1** il Comune di Reggio Emilia ha avviato interlocuzioni preliminari in sede tecnica con la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Correggio, il Comune di San Martino in Rio per la verifica in ordine alla congruità dell'assetto definito dall'Accordo Territoriale 2011 e dall'Atto Aggiuntivo 2019 rispetto a quanto prospettato per l'insediamento dell'Intervento all'interno dell'Ambito "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*";

**IX.2** la disamina tecnica preliminare in ordine ai contenuti prefigurati per l'Intervento ha consentito la focalizzazione di due principali profili di attenzione, riferiti: (i) alla rappresentazione ideogrammatica della allocazione dell'areale di potenziale sviluppo riportata dall'Atto Aggiuntivo 2019; (ii) alla individuazione, tra quelle individuate dall'Accordo Territoriale 2011, della Fase Attuativa nella quale viene a collocarsi la nuova

- approvazione, in ampliamento, del PUA "Ap.8-21";
- IX.3** per quanto attiene il primo profilo di attenzione, la valutazione tecnica ha condotto a prefigurare una modifica della rappresentazione cartografica a carattere ideogrammatico che dia atto dell'esaurimento, sul territorio del Comune di Reggio Emilia, all'esito della approvazione dell'Accordo di Programma, dell'areale di potenziale sviluppo dell'Ambito;
- IX.4** per quanto attiene il secondo profilo di attenzione, l'analisi in sede tecnica ha evidenziato come: (i) l'Intervento integri completa attuazione, da parte di un unico operatore economico, della totalità delle previsioni urbanistiche consolidate, già previste dal PRG 2001 ("Ap8-21") e riprese dal PSC del Comune di Reggio Emilia ("ASP1"), per una superficie complessiva pari a 27,82 ha, con previsione di completamento, in ampliamento e in continuità, per una superficie di 6,9 ha, pari ad  $\frac{1}{4}$  della superficie delle aree già classificate dallo strumento attuativo previgente; (ii) l'Intervento venga eseguito da un unico soggetto attuatore, con ciò escludendosi il sorgere dei presupposti perché possa darsi luogo ad una gestione coordinata tra più operatori economici dei profili di prevenzione, controllo e miglioramento ambientale dell'ambito;
- IX.5** l'Intervento si caratterizza pertanto quale attuazione delle aree già previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione dell'Accordo Territoriale 2011, con un completamento di modesta estensione, in frangia, necessario per il corretto sviluppo del layout produttivo, e, dunque, si caratterizza come facente parte della Fase 1 di cui all'articolo 7 dell'Accordo Territoriale 2011, come integrato dall'Atto Aggiuntivo 2019, Fase 1 nella quale il Soggetto Attuatore assumerà direttamente in prima persona, tramite la sottoscrizione dell'Accordo di Programma: (i) gli impegni volti a garantire le elevate prestazioni ambientali e le adeguate infrastrutturazioni energetiche e dotazionali previste dal medesimo Accordo Territoriale 2011; (ii) l'impegno alla compartecipazione, unitamente agli altri enti e operatori economici che contribuiranno a realizzare l'insediamento dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale, secondo criteri perequativi, agli oneri tempo per tempo individuati come necessari per la adeguata infrastrutturazione dell'ambito produttivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della Modifica Accordo Territoriale 2011;
- IX.6** le Amministrazioni di cui al precedente punto IX.1 hanno pertanto predisposto in sede tecnica, sulla base delle predette considerazioni, il testo della proposta di "*Modifica all'accordo territoriale relativo all'ambito produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa per la realizzazione dell'impianto di automotive Silk-Fan*" (nel seguito "*Modifica Accordo Territoriale 2011*"), da sottoporre per la approvazione al Presidente della Provincia nonché ai Comuni

di Reggio Emilia, Correggio e San Martino in Rio per la deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, quale atto prodromico alla sottoscrizione della Proposta di Accordo di Programma;

**dato atto che (X)**

- X.1** accompagnandoli con atto di trasmissione in data 19 luglio 2021, ricevuto in data 19 luglio 2021, al n. 2021/0164454 P.G., Silk-Faw ha provveduto al deposito presso il Servizio di Rigenerazione Urbana del Comune di Reggio Emilia, degli elaborati elencati nell'**Allegato E** e nell'**Allegato F** alla presente Proposta di Accordo di Programma (nel seguito, per brevità, indicati unitariamente anche come "*Elaborati Iniziali*");
- X.2** in data 19 luglio 2021 il Comune di Reggio Emilia ha provveduto al deposito, presso il proprio Servizio di Rigenerazione Urbana, della proposta di "*Modifica Accordo Territoriale 2011*", nel testo predisposto in sede tecnica;
- X.3** in data 19 luglio 2021, accompagnandoli con atto di trasmissione ricevuto dal Comune al n. 2021/0164833 del 20 luglio 2021, Silk-Faw ha provveduto alla sostituzione, tra gli Elaborati Iniziali, dello Schema di Proposta di Accordo di Programma, depositando un testo che recepisce il contributo pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- X.4** con la comunicazione in data 19 luglio 2021 di cui al precedente punto X.1 indirizzato al Sindaco del Comune di Reggio Emilia, Silk-Faw, dando atto dell'intervenuto deposito degli elaborati di cui ai precedenti punti X.1 e X.2, ha richiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 comma 3 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e all'articolo 40 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, l'avvio degli itinera procedurali normativamente previsti per: (i) la approvazione dell'Accordo di Programma in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Reggio Emilia, avente ad oggetto la approvazione del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" e il suo inserimento nel Piano Operativo Comunale (POC); (ii) la approvazione della "*Modifica Accordo Territoriale 2011*", ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, oggetto di autonomo iter di approvazione rispetto all'Accordo di Programma, prodromico rispetto a questo;
- X.5** il Sindaco del Comune di Reggio Emilia: (i) con atto recante data 20 luglio 2021 e n. 2021/0172542 di Protocollo Generale, intendendo promuovere l'Accordo di Programma di cui al precedente punto X.3, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'articolo 60 legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e dell'articolo 40 legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ha convocato la Conferenza Preliminare prevista dal comma 3 dell'articolo 34 del richiamato d.lgs. 267/2000; (ii) con

- atto recante data 21 luglio 2021 e n. 165767 di Protocollo Generale, intendendo promuovere la deliberazione e la sottoscrizione della "*Modifica Accordo Territoriale 2011*", ha trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Reggio Emilia, al Comune di Correggio e al Comune di San Martino in Rio il testo dell'atto condiviso in sede tecnica di cui al punto IX.6 della precedente premessa (IX), chiedendo che sullo stesso venissero chiamati a deliberare gli organi istituzionalmente competenti;
- X.6** mediante l'atto in data 19 luglio 2021 di cui al romanino (i) del precedente punto X.4 è stata convocata la prima riunione della Conferenza Preliminare per il giorno 29 luglio 2021, trasmettendo in allegato gli Elaborati Iniziali e chiamando a parteciparvi le Amministrazioni, gli Enti, le società e le persone indicate nella medesima comunicazione 19 luglio 2021;
- X.7** con atto in data 20 luglio 2021 n. 2021/0165270 P.G., la Dirigente del Servizio di Rigenerazione Urbana del Comune ha trasmesso a Silk-Faw una richiesta per la integrazione dei documenti depositati, integrazione alla quale Silk-Faw ha provveduto depositando gli atti di cui alla comunicazione 27 luglio 2021 ricevuta dal Comune in data 28 luglio 2021 al n. 2021/0170219 P.G.;
- X.8** la Conferenza Preliminare si è tenuta in prima convocazione nella giornata del 29 luglio 2021, ha condiviso il calendario e le modalità operative per i propri lavori, è proseguita in seconda convocazione in data 10 settembre 2021, svolgendosi in conformità a quanto riportato dai verbali delle predette sedute, verbali il cui contenuto ha da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- X.9** durante le sedute della Conferenza Preliminare si sono acquisiti gli espliciti pareri, apporti, nulla osta, contributi istruttori, atti di assenso comunque denominati dei quali si dà conto mediante il Repertorio costituente **Allegato L** alla presente Proposta di Atto di Accordo di Programma;
- X.10** nel corso della Conferenza Preliminare Silk-Faw ha provveduto al deposito delle integrazioni documentali delle quali parimenti si dà conto mediante il Repertorio costituente **Allegato L** alla presente Proposta di Atto di Accordo di Programma;
- X.11** il Comune, quale Amministrazione competente, ha organizzato nei giorni 19 maggio 2021, 25 giugno 2021 e, successivamente all'inizio del procedimento di Accordo di Programma, nel giorno 27 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 60 comma 4 della legge regionale 11 dicembre 2017 n. 24, allo scopo di fornire la più ampia informazione sul piano industriale, sui contenuti dell'Accordo di Programma e sullo stato del procedimento, dibattiti ai quali hanno partecipato rappresentanti di Silk-Faw e delle principali istanze economiche e sociali della Città;

### **dato altresì atto che (XI)**

- XI.1** entro i cinque giorni successivi alla prima seduta della Conferenza Preliminare, preso atto della intervenuta ostensione dello Studio preliminare ambientale attuata tramite connessione al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>, la Regione, autorità competente ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4 e dell'articolo 15 comma 4 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, verificata l'adeguatezza della documentazione, ha richiesto a Silk-Faw le integrazioni di cui all'atto 05 agosto 2021 prot. 071.5843.U;
- XI.2** ricevute le integrazioni di cui al precedente punto XI.1 in data 10 agosto 2021 al prot. 0722039.E, la Regione ha provveduto, con atto 10 agosto 2021 prot. 0722411.E, contestualmente: **(i)** alla pubblicazione dello Studio preliminare ambientale, degli allegati e delle integrazioni nel proprio sito internet istituzionale; **(ii)** a comunicare, alla totalità delle Amministrazioni e degli Enti Locali partecipanti alla Conferenza Preliminare, l'intervenuta pubblicazione degli atti; **(iii)** ad avvertire della possibilità di presentare osservazioni all'autorità competente entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione e alla comunicazione predette;
- XI.3** entro il termine di cui al precedente punto XI.2, nell'ambito del procedimento di screening è pervenuta un'unica osservazione, in data 08 settembre 2021 al prot. 0830149.E;
- XI.4** in data 15 settembre 2021 ARPAE ha trasmesso, al numero 2021/0199633 di P.G., un contributo istruttorio denominato "*Valutazioni intermedie ARPAE*";
- XI.5** Silk Faw, con gli atti depositati in data 21 settembre 2021 e 27 settembre 2021 dei quali si dà conto mediante il Repertorio costituente **Allegato L** all'Accordo di Programma, ha provveduto volontariamente ad integrare gli elaborati della procedura di screening, anche in relazione al contributo istruttorio di cui al precedente punto XI.4;

### **dato ancora atto che (XII)**

- XII.1** il testo della "*Modifica Accordo Territoriale 2011*" è stato approvato: **(i)** con decreto n. 135 in data 09 settembre 2021 del Presidente della Provincia di Reggio Emilia; **(ii)** con deliberazione n. 176 in data 13 settembre 2021 del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia; **(iii)** con deliberazione n. 92 in data 24 settembre 2021 del Consiglio Comunale del Comune di Correggio; **(iv)** con deliberazione n. 51 in data 22 settembre 2021 del Consiglio Comunale del Comune di San Martino in Rio;
- XII.2** la "*Modifica Accordo Territoriale 2011*" è stata sottoscritta dalla Provincia di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia, dal Comune di Correggio e dal Comune di San Martino in Rio in data            ed è stata depositata agli atti della Conferenza Preliminare in data

;

**considerato che (XIII)**

- XIII.1** l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", norma che, all'articolo 79 comma 1, a far data dal 01 gennaio 2018, abroga e sostituisce integralmente la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 dettando tra il resto, all'articolo 79 comma 2, le regole per la gestione del periodo transitorio;
- XIII.2** l'articolo 4 comma 4 della legge regionale 24/2017, nel dettare le regole per la attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, prevede che, entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG (4 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018), possano "*essere adottati i seguenti atti ... a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, ... c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, ... e) gli atti negoziali ... che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione ... urbanistica*";
- XIII.3** l'articolo 60 della legge regionale 24/2017 disciplina gli "*accordi di programma in variante ai piani*" dettando una disciplina sostanzialmente coincidente, con alcune semplificazioni, rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 40 della legge regionale 20/2000;
- XIII.4** il Procedimento di Accordo di Programma è stato avviato e viene condotto dando applicazione alle disposizioni procedurali del vigente articolo 60 della legge regionale 24/2017, in ossequio al principio tempus regit actum, fermo restando che si è prestata attenzione alla tutela degli strumenti procedurali ampliativi della pubblicità e della partecipazione presenti nell'articolo 40 della legge regionale 20/2000, dando comunque attuazione a quest'ultima norma per i casi in cui i nuovi istituti previsti dalla legge regionale 24/2017 non fossero ancora dotati dei relativi strumenti o organi attuativi;
- XIII.5** sia l'articolo 60 della legge regionale 24/2017, sia l'articolo 40 della legge regionale 20/2000 definiscono un percorso procedimentale che prevede, una volta verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti partecipanti all'accordo: **(i)** la predisposizione di una proposta di accordo di programma (accordo preliminare); **(ii)** la deliberazione in ordine alla proposta di accordo di programma da parte degli organi istituzionalmente competenti di ciascun Ente; **(iii)** la stipula della proposta di accordo di programma, alla quale devono essere allegati gli elaborati indicati dal comma 3 dell'articolo 60 legge regionale 24/2017 e dal comma 2 dell'articolo 40 legge regionale 20/2000; **(iv)** la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare e del deposito dell'accordo preliminare, in uno con la totalità degli elaborati ad esso allegati, per un periodo di 60 giorni presso le sedi degli enti partecipanti

all'accordo, al fine di raccogliere eventuali osservazioni; (v) la successiva convocazione dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza Preliminare per raccogliere le loro determinazioni conclusive e per la conclusione dell'accordo di programma; (vi) la fisiologica possibilità, ai sensi dell'articolo 40 comma 5 legge regionale 20/2000 e dell'articolo 60 comma 7 legge regionale 24/2017, che, nella fase di cui al romanino (v), vengano apportate modifiche, alla proposta di accordo di programma, modifiche che, se sostanziali, comporteranno una nuova deliberazione degli organi istituzionalmente competenti;

**considerato altresì che (XIV)**

- XIV.1** all'esito della terza seduta della Conferenza Preliminare tenutasi in data 28 settembre 2021, preso atto della concorde dichiarazione, assentita da Silk-Faw, formulata dagli enti partecipanti presenti in conferenza in merito alla opportunità di rinviare la espressione dei pareri, assensi, nulla osta, comunque denominati, così come in merito alla opportunità di rinviare la adozione della determinazione finale in ordine allo screening alle sedute della Conferenza successive al deposito e alla pubblicazione di cui all'articolo 60 comma 5 della legge regionale 24/2017 e all'articolo 40 comma 3 della legge regionale 20/2000, così da poter acquisire i contributi partecipativi rappresentati dalle eventuali ulteriori osservazioni presentate dagli aventi interesse, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l., Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Iren Ambiente s.p.a., STU Reggiane s.p.a., Lepida società consortile per azioni, Fondazione ITS Maker, Fondazione R.E.I. - Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico, Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale (FUP) nonché, come qui rappresentati, Società Agricola Gavassa s.r.l., AGA s.r.l., Simona Tamelli, Laila Catellani, Romano Gherpelli, Luca Menozzi, hanno positivamente verificato in sede tecnica la sussistenza dei presupposti per raggiungere un consenso unanime in ordine alla Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare);
- XIV.2** ai sensi dell'articolo 60 comma 3 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e dell'articolo 40 comma 2 ultimo periodo della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, l'espressione dell'assenso preliminare alla Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare) da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti deve essere preceduta, per ciascuno di essi, da una determinazione del rispettivo organo istituzionalmente competente;
- XIV.3** sulla base della Proposta di Accordo di Programma nel testo sottoposto alla Conferenza Preliminare nonché dei contributi richiamati alla precedente premessa (X) ed elencati nel

Repertorio **Allegato L.**, sono state acquisite le determinazioni degli organi istituzionalmente competenti, favorevoli alla espressione di assenso in ordine alla Proposta di Accordo di Programma, determinazioni elencate e raccolte nella Silloge costituente **Allegato M** alla presente Proposta di Accordo di Programma;

**XIV.4** all'esito della quarta seduta della Conferenza Preliminare tenutasi in data                      i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti di cui al precedente punto XIV.1, Silk-Faw anche nella qualità di mandataria con rappresentanza dei Proprietari, acquisite le determinazioni degli organi istituzionalmente competenti di cui al precedente punto XIV.3, hanno acclarato essersi determinati i presupposti per la espressione di unanime consenso alla Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare) in conformità agli Elaborati in pubblicazione e, preso atto della intervenuta stipula della "*Modifica Accordo Territoriale 2011*", hanno acclarato essersi determinati i presupposti per la approvazione: (i) del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*"; (ii) dell'inserimento del PUA nel Piano Operativo Comunale (POC) di Reggio Emilia; (iii) delle contestuali variante al PSC e variante al RUE per la parte relativa alla rimozione del vincolo storico testimoniale insistente sui fabbricati ubicati nei versanti est e ovest del comparto del PUA;

**XIV.5** è intenzione delle Parti, nel corso della quarta seduta della Conferenza Preliminare, provvedere alla sottoscrizione della Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare), al fine di dar corso ai depositi e alle pubblicazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 60 della l.r. 24/2017 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (depositi che verranno estesi volontariamente alla totalità degli elaborati acquisiti nell'ambito della procedura di screening, utili questi ad una completa ostensione della totalità dei profili afferenti il programma di intervento), nonché (all'esito della acquisizione, in periodo successivo alla scadenza del termine di pubblicazione, sia dei pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati, sia della determinazione dell'autorità competente in ordine alla assoggettabilità o meno del programma di intervento a VIA) al fine di giungere alla condivisione, conclusione e successiva approvazione dell'Accordo di Programma;

**XIV.6** sia mediante le pattuizioni che saranno contenute nell'Accordo di Programma la cui sottoscrizione si è verificata come possibile in sede di Conferenza Preliminare, sia mediante la sottoscrizione della Convenzione urbanistica: (i) Silk-Faw assumerà l'impegno di procedere alla attuazione dell'Intervento, tramite la realizzazione dell'insediamento industriale, la attivazione della produzione e la progressiva implementazione in loco della

stessa, raggiungendo i livelli occupazionali ipotizzati, il tutto secondo quanto previsto dal Progetto e dal Piano Industriale; **(ii)** Silk-Faw assumerà l'impegno a sviluppare attività di ricerca industriale, di ricerca fondamentale, di sviluppo sperimentale presso lo stabilimento industriale o presso eventuali altri siti sul territorio del Comune di Reggio Emilia; **(iii)** Silk-Faw assumerà l'impegno di procedere alla progettazione e alla realizzazione di opere, esterne al comparto del PUA, aventi ad oggetto il complessivo miglioramento dei collegamenti ciclabili, la riqualificazione di aree verdi, la riqualificazione funzionale e ambientale di parte del reticolo viario; **(iv)** Silk-Faw, UniMoRe, Fondazione ITS Maker, FUP assumeranno reciproci impegni alla attivazione di collaborazioni per lo sviluppo sul territorio di attività di formazione, ricerca, innovazione; **(v)** Silk-Faw, STU Reggiane e Fondazione REI assumeranno reciproci impegni per lo sviluppo di un incubatore destinato a R&S in ambito automotive all'interno del Parco Innovazione; **(vi)** Silk-Faw e Fondazione REI assumeranno reciproci impegni per lo sviluppo di attività di incubazione e open innovation, declinate secondo opportune modalità; **(vii)** Silk-Faw e Iren Ambiente assumeranno l'impegno a valutare congiuntamente le possibili forme di collaborazione funzionali a caratterizzare i rispettivi sito produttivo e impianto FORSU-Biometano quale unitario polo integrato dell'economia circolare; **(viii)** Silk-Faw assumerà l'impegno ad inserire nella propria struttura aziendale una figura di Mobility Manager volta ad ottimizzare i flussi gravanti sulla rete viabilistica, nonché ad istituire un servizio di bus navetta al servizio dei flussi del personale dipendente in entrata e in uscita dallo stabilimento; **(ix)** Silk-Faw assumerà l'impegno alla attuazione di un Piano di monitoraggio degli impatti, sulla base degli esiti dello screening nonché l'impegno alla attivazione delle azioni conseguenti alla rilevazione di eventuali scostamenti; **(x)** Silk-Faw assumerà l'impegno di garantire condizioni ottimali per i lavoratori, l'ambiente, la formazione e il welfare aziendale, secondo quanto declinato nello specifico dall'Accordo di Programma; **(xi)** Silk-Faw assumerà l'impegno alla adesione ad un programma di certificazione della qualità del costruito riconosciuto a livello internazionale; **(xii)** il Comune di Reggio Emilia assumerà l'impegno alla riduzione, sino al totale azzeramento, del contributo di costruzione, riduzione condizionata alla valutazione positiva dell'Intervento nell'ambito del Bando approvato dalla RER in data 14 giugno 2021 ai sensi della legge regionale 14/2014; **(xiii)** la Regione Emilia Romagna assumerà l'impegno a sviluppare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo casello dell'autostrada A1 in prossimità dell'ambito di qualificazione produttiva-PAI di Prato-Gavassa, impegno condizionato alla stipula di successivo atto di accordo tra la Regione, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il

Comune di San Martino in Rio che ne disciplini gli aspetti attuativi; **(xiv)** Lepida assumerà l'impegno a dare attuazione ad una collaborazione pubblico privato per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga al servizio dell'ambito di qualificazione produttiva-PAI di Prato-Gavassa; **(xv)** STU Reggiane confermerà l'impegno a porre a disposizione di Silk-Faw spazi all'interno del Parco Innovazione in Reggio Emilia; **(xvi)** Iren Ambiente assumerà l'impegno al confinamento dello stoccaggio del prodotto finito esitato dal processo dell'impianto FORSU; **(xvii)** il Comune di Reggio Emilia assumerà l'impegno a trasferire a Silk-Faw la disponibilità delle aree di cui all'Allegato C; **(xviii)** Silk Faw e Iren Ambiente costituiranno adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli impegni rispettivamente assunti;

**XIV.7** le Parti concordano in ordine al prioritario interesse pubblico sotteso all'Intervento, connesso alla sua qualità, alla prevista entità dell'investimento, al settore nel quale viene ad inserirsi, e ciò in quanto lo stesso: **(i)** conferma e consolida l'eccellenza della Motor Valley, del suo know-how, della qualità delle sue maestranze, del livello dell'esperienza maturata; **(ii)** reca un apporto significativo in termini di incremento dei livelli occupazionali, in particolare per maestranze ad elevata specializzazione; **(iii)** produce importanti ricadute nell'indotto; **(iv)** reca un apporto rilevante in termini di ricerca, sviluppo, incubazione di realtà imprenditoriali e start up; **(v)** apporta risorse, stimoli, elementi evolutivi al sistema regionale della ricerca, della formazione, dell'innovazione, dello sviluppo tecnologico; **(vi)** apporta investimenti di assoluto rilievo nel settore dell'automotive alimentato da fonti energetiche alternative, con un potenziale effetto trainante delle iniziative già in atto sui territori, contribuendo al raggiungimento di vertici di eccellenza anche in questo segmento del mercato globale; **(vii)** contribuisce ad aumentare ulteriormente la già elevata attrattività dell'ecosistema emiliano per gli investitori nazionali e internazionali; **(viii)** attraverso il finanziamento del progetto "*Officina dei talenti*" (articolato su borse di studio ad hoc rivolte a circa duecento tra studenti e ricercatori) contribuisce, in collaborazione con le strutture Universitarie, ad accrescere il sistema della ricerca fondamentale, in particolare negli ambiti: **(viii.i)** electric powertrain e drive axle; **(viii.ii)** batterie e accumulatori; **(viii.iii)** connettività; **(viii.iv)** interfaccia uomo macchina automobilistica (HMI); **(ix)** contribuisce in modo significativo alla implementazione della rete cicloviaria presente o già programmata sul territorio, in coerenza con il Biciplan 2008 e il PUM del Comune di Reggio Emilia, integrando numerosi interventi significativi con quelli già previsti e programmati in connessione con la realizzazione dell'impianto FORSU/Biometano, secondo quanto visualizzato dalla tavola di insieme che si unisce alla presente Proposta di Accordo di Programma quale

**Allegato K;** (x) crea un collegamento stabile tra distretti produttivi che può favorire l'insediamento di operatori economici della Motor Valley nel territorio della Cina e, specularmente, attrarre ulteriori operatori economici cinesi all'interno della Motor Valley, operando quale facilitatore per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e rapporti di partenariato; (xi) attribuisce visibilità internazionale al rapporto instaurato tra la regione Emilia Romagna e la provincia di Jilin; (xii) consente l'utilizzo delle esistenti, numerose unità produttive di Faw per promuovere e diffondere la conoscenza di prodotti della regione Emilia Romagna nelle province di Jilin e Shanghai, e, dunque, verso un bacino costituito da oltre 50 milioni di persone;

**tanto premesso e ritenuto**

**la Regione Emilia Romagna, il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l., Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Iren Ambiente s.p.a., STU Reggiane s.p.a., Lepida società consortile per azioni, Fondazione ITS Maker, Fondazione R.E.I. - Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico, Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale (FUP)** (nel seguito della presente Proposta di Accordo di Programma, ove considerati unitariamente, indicati come "*Parti*"), Società Agricola Gavassa s.r.l., AGA s.r.l., Simona Tamelli, Laila Catellani, Romano Gherpelli, Luca Menozzi, qui rappresentati da **Silk-Faw** (nella presente Proposta di Accordo di Programma, ove considerati nel loro insieme e unitamente a Iren Ambiente, nella sua concorrente qualità di proprietaria di immobile, indicati come "*Proprietari*"), **preso atto degli esiti della Conferenza Preliminare e** (ove reso necessario dalla loro natura giuridica) **sulla base delle determinazioni dei rispettivi organi istituzionalmente competenti,**

**prestano unanime assenso,**

ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 27, dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

**alla presente Proposta di Accordo di Programma**

e, per l'effetto, prestano unanime assenso, una volta che sia concluso il procedimento in Conferenza, **alla approvazione, mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dell'inserimento nel POC del Comune di Reggio Emilia del PUA "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2", nonché alla approvazione delle, da esso presupposte, variante al Piano Strutturale Comunale e variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Reggio Emilia,** in conformità alle previsioni, alle tavole, agli elaborati, alle prescrizioni e alle indicazioni di cui infra, con assunzione da parte dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma,

ciascuno per quanto di competenza e con esclusione di vincoli di solidarietà ove non esplicitamente previsti dal testo dell'atto, delle obbligazioni tutte di seguito prefigurate, in uno con quelle ulteriori che fossero condivise dalle Parti nelle more del Procedimento di Accordo di Programma,

**convenendo e stipulando quanto segue.**

**Articolo 1 - Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti e dei Proprietari.**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti e dei Proprietari nella stipulazione della Proposta di Accordo di Programma.
- 1.2 Le Parti e i Proprietari danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto dei provvedimenti, degli atti e degli elaborati richiamati dalla sopraesposta premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle Parti o dei Proprietari non abbia partecipato, provvedimenti, atti ed elaborati che integrano la presente Proposta di Accordo di Programma quale suo elemento costitutivo. Le Parti e i Proprietari confermano, con la sottoscrizione della presente Proposta di Accordo di Programma, ciascuno per quanto di propria competenza e negli stretti limiti degli impegni assunti antecedentemente alla stipula della presente Proposta di Accordo di Programma (se ed in quanto assunti), l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni tutti assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto della Proposta di Accordo di Programma e rappresenta elemento cognitivo e volitivo acquisito e vincolante per ciascuna delle Parti e dei Proprietari.
- 1.3 Fermo restando quanto previsto al comma 1.2, in ipotesi di contrasto tra i contenuti della Proposta di Accordo di Programma e dei suoi allegati da un lato, degli atti e degli elaborati richiamati al precedente comma 1.2 dall'altro lato, prevarrà quanto previsto dalla Proposta di Accordo di Programma e dai suoi allegati e comunque quanto previsto dagli Elaborati in Pubblicazione.

**Articolo 2 - Oggetto e finalità della Proposta di Accordo di Programma. Assunzione di obbligazioni nei confronti del Comune da parte dei Proprietari e del Soggetto Attuatore.**

- 2.1 La presente Proposta di Accordo di Programma, dando piena applicazione e inizio di attuazione a quanto previsto dalle disposizioni normative, dagli atti e dalle intese richiamate alla sopraesposta premessa, definisce le forme e i contenuti della collaborazione in partenariato pubblico privato (PPP), che si perfezionerà con la stipula dell'Accordo di Programma, tra le Parti e tra queste e i Proprietari, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, collaborazione volta alla creazione delle condizioni necessarie e utili per la attuazione dell'Intervento e per la successiva attivazione e gestione dell'insediamento produttivo di Silk-Faw all'interno degli Immobili, in conformità a quanto previsto dal Progetto e dal Piano Industriale.

**2.2** Il Soggetto Attuatore, i Proprietari e il Comune dichiarano, danno atto, confermano e pattuiscono che gli impegni assunti mediante i Contratti Preliminari inerenti il trasferimento della proprietà degli Immobili dai Proprietari in favore di Silk-Faw vengono assunti dal Soggetto Attuatore e dai Proprietari anche nei confronti del Comune, portatore questo di interesse, specifico e diretto, da un lato alla attuazione dell'Intervento da parte di Silk-Faw e dall'altro a che i Proprietari degli Immobili pongano in essere i presupposti per consentire la realizzazione dell'Intervento. I Proprietari e il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della Proposta di Accordo di Programma, confermano pertanto gli obblighi rispettivamente assunti mediante i Contratti Preliminari, obbligandosi, anche nei confronti del Comune, a darvi adempimento nei termini e in conformità a quanto con i medesimi pattuito. Per l'effetto, i Proprietari sono obbligati a vendere a Silk-Faw, che è obbligata, ad acquistare, la proprietà degli Immobili oggetto dei predetti Contratti Preliminari, al fine di determinare le condizioni per la realizzazione dell'Intervento, secondo quanto prefigurato dalla presente Proposta di Accordo di Programma e secondo quanto verrà disciplinato dall'Accordo di Programma.

**2.3** I contratti di vendita della proprietà degli Immobili verranno stipulati, nella loro totalità, da Silk-Faw e dai proprietari entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data della pubblicazione sul BURERT dell'avviso della intervenuta approvazione dell'Accordo di Programma mediante decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, fatta salva ogni diversa pattuizione contenuta nei Contratti Preliminari che fissi la data di stipulazione dei contratti di vendita in momento antecedente la scadenza del termine predetto.

**2.5** La Proposta di Accordo di Programma sancisce e conferma la sinergia delle azioni di cui alla sopraesesa premessa da porre in essere a cura della Parti e dei Proprietari, attesta la coerenza dell'Intervento con gli obiettivi e le finalità perseguiti tramite i provvedimenti di pianificazione, di programmazione e di tutela paesaggistica e ambientale che verranno approvati con l'Accordo di Programma, attesta la natura prioritaria e strategica dell'interesse pubblico perseguito con la attuazione dell'Intervento, attesta il rilievo pubblicistico dell'Intervento quale azione sinergicamente connessa all'accrescimento della competitività del sistema economico dell'Emilia Romagna e al raggiungimento di elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo del tessuto imprenditoriale,

funzionali alla realizzazione delle strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

- 2.5** Le Parti e i Proprietari prendono reciprocamente atto dei rispettivi obiettivi e finalità individuati nella sopra estesa premessa nonché nei precedenti commi del presente articolo 2, obiettivi e finalità che ciascuno di essi ha perseguito, persegue e ha portato a sintesi nella definizione delle intese tutte contenute nella Proposta di Accordo di Programma. Detti obiettivi e finalità vengono riconosciuti dalle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, come manifestazione esplicita delle rispettive intenzioni sottese alla sottoscrizione della Proposta di Accordo di Programma, venendo essi a costituire prioritario canone ermeneutico delle disposizioni in questa contenute nonché parametro di riferimento per la valutazione dell'effettiva conformazione della condotta delle Parti e dei Proprietari ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175, 1337 e 1375 del codice civile.

**Articolo 3 - Dichiarazione di assenso e approvazione della Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare), prodromica alla approvazione, mediante Accordo di Programma, all'esito delle determinazioni definitive dei soggetti partecipanti alla Conferenza, dell'inserimento nel Piano Operativo Comunale del Comune di Reggio Emilia del Piano Urbanistico Attuativo "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2" nonché alla approvazione delle, da esso presupposte, variante al PSC e variante al RUE.**

- 3.1** Le Parti e i Proprietari prendono atto del contenuto dei pareri, assensi, nulla osta, determinazioni, deliberazioni e contributi sino ad ora espressi mediante gli atti di cui alle premesse (X), (XI) e (XII), a costituire parte integrante della presente Proposta di Accordo di Programma. Prendono altresì atto della circostanza che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, verrà adottato in periodo successivo al deposito e alla pubblicazione di cui all'articolo 60 comma 5 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e all'articolo 40 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, essendo peraltro già perfezionata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 19 comma 3 e 4 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Prendono ancora atto della circostanza che pareri, assensi, nulla osta comunque denominati, determinazioni, deliberazioni e contributi verranno espressi e formulati in periodo successivo ai predetti deposito e pubblicazione da parte degli Enti che non li abbiano formulati alla data di sottoscrizione della Proposta di Accordo di Programma. Di conseguenza la stipula dell'Accordo di Programma interverrà successivamente alla adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla definitiva espressione e formulazione di pareri, assensi, nulla osta, comunque denominati,

determinazioni e contributi da parte degli enti competenti partecipanti alla Conferenza, fermo restando che, allo stato, è positivamente verificata e attestata la possibilità di un consenso unanime delle Parti e dei Proprietari all'Accordo di Programma prefigurato dalla presente Proposta. Le Parti e i Proprietari danno atto che il Comune di Reggio Emilia, anteriormente alla stipula della Proposta di Accordo di Programma, in conformità alle previsioni dell'articolo 59 comma 2 della legge regionale 24/2017, ha richiesto, per i soggetti privati che sono parte della medesima Proposta di Accordo di Programma, l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che, allo stato, non sono emerse circostanze ostative alla stipula, fatta salva la risoluzione dell'Accordo di Programma, anche ai sensi dell'articolo 1353 codice civile, nel caso di successiva acquisizione di comunicazione antimafia interdittiva ovvero di informazione antimafia interdittiva.

**3.2** Le Parti e i Proprietari dichiarano unanime consenso in ordine al contenuto della presente Proposta di Accordo di Programma, Proposta che approvano ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 60 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 nonché di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, al fine di consentire la successiva approvazione, mediante Accordo di Programma, sulla base delle determinazioni finali dei soggetti partecipanti espresse all'esito del procedimento in Conferenza: (i) dell'inserimento nel Piano Operativo Comunale del Comune di Reggio Emilia del Piano Urbanistico Attuativo "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*"; (ii) della variante al Piano Strutturale Comunale, in particolare alla Tavola P7.2 Nord, volta alla rimozione del vincolo di carattere storico – tipologico insistente sui fabbricati "*Complesso Opera Pia*" e "*Tilde*" interni al comparto di PUA; (iii) della variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, in particolare all'elaborato R4, Riquadro 20, Complesso 20A8 (Complesso Opera Pia) e Complesso 20A10 (Tilde), volta alla rimozione del vincolo di carattere storico – tipologico insistente sui fabbricati predetti, il tutto in conformità agli elaborati, che verranno posti in deposito e pubblicazione, elencati nell'"**Allegato G**" alla Proposta di Accordo di Programma (nel seguito "*Elaborati in Pubblicazione*"). Rimane in ogni caso impregiudicato, e verrà ripreso nel testo dell'Accordo di Programma, quanto costituirà oggetto delle determinazioni finali dei soggetti partecipanti che verranno espresse ai sensi dell'articolo 40 comma 5 della legge regionale 20/2000 e dell'articolo 60 comma 7 della legge regionale 24/2017, con particolare anche se non esclusivo riferimento agli esiti della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e alle eventuali prescrizioni che verranno dettate dagli enti preposti alle tutele delle aree comprese nell'Ambito.

- 3.3** Le Parti e i Proprietari danno atto che, in data           , la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di San Martino in Rio, hanno sottoscritto la "*Modifica all'accordo territoriale relativo all'ampliamento produttivo di rilievo sovracomunale Prato-Gavassa per la realizzazione dell'impianto di automotive Silk-Faw*", Modifica Accordo Territoriale 2011 il cui contenuto è parte integrante e costitutiva della Proposta di Accordo di Programma e costituisce atto prodromico alla approvazione dell'Accordo di Programma.
- 3.4** Le Parti e i Proprietari danno atto che il comparto del PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" troverà disciplina normativa, all'esito della futura approvazione dell'Accordo di Programma, nelle prescrizioni e indicazioni che verranno impartite dalla Conferenza all'esito dei suoi lavori nonché nelle Norme Tecniche di Attuazione e nella Convenzione che costituiscono parte integrante degli Elaborati in Pubblicazione.
- 3.5** Le Parti e i Proprietari danno atto che, con la approvazione dell'Accordo di Programma, il PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" verrà inserito nel Piano Operativo Comunale tramite apposita Scheda POC che, a propria volta, conterrà la disciplina alla quale il PUA dovrà conformarsi nel corso della sua attuazione, in conformità a quanto previsto dagli Elaborati in Pubblicazione.
- 3.6** Le Parti e i Proprietari danno atto che tra gli elaborati costitutivi del PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" funzionali al suo inserimento in POC, facenti parte degli Elaborati in Pubblicazione, sono compresi elaborati di Piano (Elaborato R8 – Studio di sostenibilità ambientale e territoriale VALSAT; Elaborato R9 – Sintesi non tecnica dello studio di sostenibilità ambientale e territoriale VALSAT) che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per la valutazione di sostenibilità dei piani e loro varianti, contengono gli elementi per esprimere Valutazione Ambientale Strategica positiva, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20/2000 in riferimento alle modifiche che verranno introdotte agli strumenti urbanistici con la futura approvazione dell'Accordo di Programma.
- 3.7** Le Parti danno atto che la approvazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 34 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 10 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15, escluderà il programma di intervento e il relativo progetto di intervento dall'assoggettamento al rilascio di titolo abilitativo, a condizione che venga stipulata la Convenzione urbanistica del PUA e venga accertato, da parte del Comune, che il progetto esecutivo (o i progetti esecutivi) successivamente presentato da parte di Silk-Faw risponda a tutti i requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente

per il rilascio di titolo abilitativo per una nuova costruzione.

- 3.8** Le Parti danno atto che la futura approvazione dell'Accordo di Programma, all'esito del procedimento di cui ai commi 5 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 nonché di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 40 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste dal Piano Urbanistico Attuativo "*ASP-N1 e ASP-N2*", ai sensi dell'articolo 31 comma 2 bis della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e dell'articolo 12 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
- 3.9** Le Parti e i Proprietari danno atto che il Comune si impegna, una volta che si sia dato luogo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, a provvedere all'aggiornamento degli elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l'adeguamento alle modifiche approvate nonché alla trasmissione di copia dei medesimi atti alla Provincia di Reggio Emilia e alla Regione Emilia Romagna.

**Articolo 4 - Svolgimento degli adempimenti procedurali sino all'efficacia dell'Accordo di Programma. Condizione sospensiva. Stipula della convenzione urbanistica.**

- 4.1** In relazione ai contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 della Legge Regionale 20/2000 e dei commi da 5 a 7 dell'articolo 60 della legge regionale 24/2017, le Parti danno atto che, anteriormente alla stipula dell'Accordo di Programma, verranno curati i necessari adempimenti procedurali da parte dell'Amministrazione del Comune di Reggio Emilia quale amministrazione procedente e, in particolare: **(i)** verificata la possibilità di un consenso unanime, la Proposta di Accordo di Programma, tutti gli elaborati indicati al comma 2 dell'articolo 40 legge regionale 20/2000 e al comma 3 dell'articolo 60 legge regionale 24/2017, nonché la documentazione di cui all'articolo 19 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, (dando atto, per questa, delle pregresse comunicazioni e pubblicazioni sui siti internet di Regione e ARPAE), verranno depositati presso le sedi degli enti pubblici partecipanti all'accordo per un periodo di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso della avvenuta conclusione della Proposta di Accordo di Programma (Accordo Preliminare), secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 40 legge regionale 20/2000 e dal comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 24/2017; **(ii)** l'avviso della avvenuta conclusione dell'Accordo Preliminare verrà altresì pubblicato su un quotidiano diffuso nella provincia di Reggio Emilia; **(iii)** in relazione ai contenuti del comma 4 dell'articolo 40 legge regionale 20/2000 e del comma 6 dell'articolo 60 legge regionale 24/2017 i partecipanti alla Conferenza terranno conto

delle eventuali osservazioni e proposte formulate da enti e organismi pubblici, associazioni economiche e sociali, associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dell'Accordo di Programma sono destinate a produrre effetti diretti; (iv) nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione di cui al romanino (i) per la presentazione delle osservazioni, saranno convocati tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'Accordo di Programma, soggetti che esprimeranno le proprie determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte presentate; (v) nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali rispetto alla Proposta di Accordo di Programma assentita dagli organi istituzionalmente competenti mediante gli atti di cui alla premessa (XIV) e all'**Allegato M** al presente atto, l'assenso alla conclusione dell'Accordo di Programma da parte di ciascun soggetto partecipante dovrà essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo istituzionalmente competente ovvero ratificato dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

- 4.2** Si dà atto che, anche in relazione a quanto disposto al comma 7 punto d) dell'articolo 5 legge regionale 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, una volta acquisite le osservazioni presentate, si esprimerà in merito alla VALSAT/VAS con riguardo alla variante al PSC, al PUA e agli elementi di modifica del POC oggetto di approvazione con l'Accordo di Programma.
- 4.3** In relazione ai contenuti dei commi 4 e 5 dell'articolo 19 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ARPAE-SAC in sede di istruttoria, la Regione in sede di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, terranno conto delle eventuali osservazioni pervenute in merito allo Studio Preliminare Ambientale e alla documentazione ad esso allegata.
- 4.4** Nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione di cui al romanino (i) del comma 4.1 (scadenza successiva a quella del termine di cui all'articolo 19 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così da intendersi posticipato, con il consenso di tutte le Parti e dei Proprietari, il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 19 d. lgs. 152/2006) la Regione adotterà il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
- 4.5** Nel caso in cui all'esito degli adempimenti di cui ai precedenti commi da 4.1 a 4.5, si siano determinate le condizioni territoriali, ambientali e tecniche per la approvazione della variante al PSC e della variante al RUE nonché per l'inserimento in POC del PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", le Parti e i Proprietari sottoscriveranno l'Accordo di Programma secondo quanto previsto dalla presente Proposta come eventualmente integrata o

modificata alla luce degli esiti della Conferenza, recependo in ogni caso le eventuali prescrizioni e le indicazioni che fossero contenute nelle determinazioni assunte nel corso della Conferenza conclusiva.

- 4.6** Il Comune di Reggio Emilia, anteriormente alla stipula dell'Accordo di Programma, in conformità alle previsioni dell'articolo 59 comma 2 della legge regionale 24/2017, richiederà, per i soggetti privati che è previsto siano parte del medesimo Accordo di Programma, l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva precluderà la conclusione dell'Accordo di Programma. Nel caso in cui, nel momento in cui si determineranno le condizioni per la stipula dell'Accordo di Programma, non fosse ancora concluso il procedimento per il rilascio della informazione antimafia, l'Accordo di Programma riporterà una clausola risolutiva in forza della quale il medesimo Accordo di Programma si risolverà, immediatamente e automaticamente, qualora, in periodo successivo alla sua stipula, sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.
- 4.7** All'esito della stipula dell'Accordo di Programma, la Provincia e il suo Presidente provvederanno a quanto previsto dall'articolo 60 comma 8 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e dall'articolo 40 comma 5 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20. Si darà successivamente luogo agli adempimenti di cui all'articolo 60 comma 9 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24, adempimenti che consentiranno la produzione degli effetti dell'Accordo di Programma.
- 4.8** Gli impegni di cui agli articoli successivi della presente Proposta di Accordo di Programma, assunti dalle Parti con la sua sottoscrizione, sono sospensivamente condizionati nella loro efficacia, ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del codice civile, alla stipula dell'Accordo di Programma e alla sua acquisizione di efficacia all'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 4.7. Resta fermo quanto previsto al precedente articolo 2 in merito alle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore e dai Proprietari.
- 4.9** Entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del decreto avente ad oggetto l'approvazione dell'Accordo di Programma, il Comune e Silk-Faw, daranno corso alla stipula della Convenzione urbanistica per la attuazione del PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*" nel testo definito all'esito della Conferenza sulla base degli Elaborati in Pubblicazione.

**Articolo 5 - Impegni assunti dal Comune di Reggio Emilia e da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma.**

**Impegni inerenti la progettazione dell'Intervento. Impegni inerenti l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo.**

- 5.1** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune a predisporre, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma e dagli elaborati del PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", sviluppando le suggestioni progettuali evidenziate dallo studio di cui al punto IV.19 della premessa (IV), il progetto esecutivo dell'Intervento da attuarsi nel comparto di PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", completo della totalità degli elaborati previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare per il rilascio di permesso di costruire per la nuova costruzione di uno stabilimento produttivo (nel seguito "*Progetto Esecutivo*").
- 5.2** Silk-Faw si obbliga nei confronti del Comune a depositare il Progetto Esecutivo presso il competente servizio del Comune di Reggio Emilia entro il termine di giorni 7 (sette) decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 4.8 del precedente articolo 4, in uno con la richiesta di avvio dell'iter procedimentale per l'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15.
- 5.3** Il Comune, ricevuti gli elaborati e la richiesta di cui al precedente comma 5.2, si impegna a convocare, entro il termine di giorni 20 (venti) decorrente dalla data di ricezione del materiale predetto, completo di ogni elemento necessario ai sensi di legge, una Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) legge regionale 30 luglio 2013 n. 15. La Conferenza di Servizi verrà condotta e si concluderà nei termini previsti dall'articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 5.4** All'esito della Conferenza di Servizi di cui al precedente comma 5.3, la determinazione motivata di conclusione, ove positiva, sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per dare attuazione al Progetto Esecutivo, Progetto Esecutivo che, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera a) della legge 30 luglio 2013 n. 15, dovrà essere attuato da Silk-Faw.
- 5.5** Le Parti danno atto che l'Intervento, per quanto attiene le opere di urbanizzazione, potrà essere realizzato per stralci attuativi, in conformità a quanto previsto e disciplinato dalla Convenzione urbanistica il cui schema costituisce elaborato R11 del PUA. L'obbligazione di cui al precedente comma 5.2 si considererà pertanto tempestivamente adempiuta con il deposito, entro il termine ivi indicato, del Progetto Esecutivo di almeno uno stralcio

attuativo delle opere di urbanizzazione. Restano ferme le disposizioni procedurali previste dal presente articolo 5 in relazione al deposito del Progetto Esecutivo e ai successivi adempimenti inerenti ciascuno stralcio attuativo.

**Articolo 6 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Obblighi di attuazione e di ultimazione dell'Intervento di cui al Progetto Esecutivo. Obbligo di insediamento e di mantenimento dell'insediamento nel tempo. Obbligo di adesione ad un programma di certificazione, riconosciuto a livello internazionale, della qualità del progettato e del costruito. Obblighi di realizzazione di opere pubbliche su aree e manufatti in proprietà del Comune.**

- 6.1 Silk-Faw, una volta che siano state adempiute le obbligazioni di cui al precedente articolo 2, sia stata stipulata la Convenzione di cui al comma 4.8 dell'articolo 4, sia stata acquisita la determinazione motivata di cui al comma 5.4 del precedente articolo 5, è obbligata a dare inizio alla esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Intervento, in uno con le relative aree e opere pertinenti nonché con le dotazioni territoriali afferenti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le dotazioni ecologiche e ambientali, dando attuazione al Progetto Esecutivo. Silk-Faw è altresì obbligata ad ultimare i lavori nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano Industriale e dal Progetto, parte integrante del Progetto Esecutivo.
- 6.2 Fermo restando quanto sopra, il Comune e Silk-Faw concordano che gli obblighi assunti da Silk-Faw di cui al precedente comma 6.1, aventi ad oggetto l'attuazione dei lavori per la realizzazione e l'ultimazione dell'Intervento, in dipendenza del sopravvenire di fatti non prevedibili o comunque allo stato non previsti, saranno suscettibili di variazioni (per quanto attiene gli aspetti della cronologia dei singoli adempimenti, fermo restando l'obbligo di attuazione integrale dell'Intervento), variazioni da definirsi in contraddittorio tra il Comune e la medesima Silk-Faw nel corso di incontri che verranno fissati a richiesta della parte che ne avvertirà l'esigenza.
- 6.3 All'esito degli incontri di cui al precedente comma 6.2, il Comune e Silk-Faw, ove venga raggiunta intesa in ordine alla variazione delle previsioni cronologiche di cui al comma 6.1 del presente articolo 6., redigeranno apposito verbale mediante il quale definiranno il contenuto della predetta intesa. Detto verbale, in relazione al proprio oggetto, sostituirà ad ogni effetto le corrispondenti previsioni del cronoprogramma di cui al precedente comma 6.1.
- 6.4 Silk-Faw si obbliga nei confronti del Comune, all'esito della effettiva realizzazione delle opere di cui al comma 6.1, ad attivare, nell'insediamento realizzato all'interno del PUA

"ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2", l'attività prefigurata dal Progetto e dal Piano Industriale di cui alla sopraestesa premessa (IV), destinando la struttura produttiva all'utilizzo esclusivo da parte di Silk-Faw, secondo la definizione di cui infra. L'obbligazione di cui al presente comma 6.4 avrà natura di obligatio propter rem e, come tale, si trasmetterà a tutti coloro che, per qualsivoglia titolo o ragione, dovessero rendersi acquirenti della proprietà o comunque di diritti reali o obbligatori comportanti la facoltà d'uso degli Immobili e delle opere di cui al presente comma 6.4 e ciò sia nel caso in cui l'acquisto avvenga legittimamente da parte di società facenti parte del Gruppi ai quali appartiene Silk-Faw, sia nel caso in cui l'acquisto avvenga in violazione del divieto di cui al successivo comma 6.5. Ai fini della presente Proposta di Accordo di Programma, la locuzione "*società facenti parte dei Gruppi ai quali appartiene Silk-Faw*" individua i seguenti operatori economici: (i) Silk-Faw; (ii) le società controllate da Silk-Faw ai sensi dell'articolo 2359 codice civile; (iii) le società collegate a Silk-Faw ai sensi dell'articolo 2359 codice civile; (iv) le società partecipate, per una quota almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, da Silk-Faw; (v) le società che controllano Silk-Faw ai sensi dell'articolo 2359 codice civile; (vi) le società che esercitano su Silk-Faw una influenza notevole, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile; (vii) le società che controllano le o che comunque esercitano un'influenza notevole sulle società di cui ai precedenti romanini (v) e (vi), ai sensi dell'articolo 2359 codice civile; (viii) le società partecipate, per una quota almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, dalle società di cui ai precedenti romanini (v), (vi) e (vii).

**6.5** Il Soggetto Attuatore si obbliga nei confronti del Comune a non trasferire, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, a persone fisiche ovvero a persone giuridiche non facenti parte del Gruppi ai quali appartiene Silk-Faw, la facoltà di utilizzo dell'insediamento produttivo che verrà realizzato nell'area di cui al precedente comma 6.4. Ai fini del presente comma 6.5, non verranno considerati trasferimento a persone giuridiche non facenti parte dei Gruppi ai quali appartiene Silk-Faw i trasferimenti in favore di società di leasing, a condizione che l'utilizzatore o gli utilizzatori degli immobili realizzati o realizzandi sull'area di cui al precedente comma 6.4 siano nel contratto di leasing individuati in società dei Gruppi ai quali appartiene Silk-Faw. L'obbligazione di cui al presente comma 6.5 avrà natura di obligatio propter rem e, come tale, sarà opponibile a tutti coloro che, per qualsivoglia titolo o ragione dovessero rendersi acquirenti della proprietà o comunque di diritti reali o obbligatori comportanti la facoltà d'uso degli Immobili e delle opere di cui al medesimo comma 6.4, e ciò sia nel caso in cui l'acquisto avvenga legittimamente da parte di società facenti parte dei Gruppi ai quali appartiene

Silk-Faw, sia nel caso in cui l'acquisto avvenga in violazione del divieto di cui al presente comma 6.5.

- 6.6** L'obbligazione propter rem di utilizzo diretto ed esclusivo da parte di Silk-Faw e delle società facenti parte dei Gruppi ai quali Silk-Faw appartiene di cui al precedente comma 6.4 nonché l'obbligazione propter rem di temporanea non trasferibilità a terzi della proprietà o della facoltà di utilizzo degli Immobili di cui al precedente comma 6.5 avranno efficacia solo e soltanto per il periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo di Programma e i 10 (dieci) anni successivi alla data in cui verrà trasmessa al Comune la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità conseguente alla completa attuazione dell'Intervento di cui al precedente comma 6.1, completa attuazione da attestarsi da parte del Comune, avendo interesse il Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 1379 codice civile, a che le previsioni urbanistiche rese possibili dall'Accordo di Programma siano volte esclusivamente all'effettivo perseguimento, da parte di Silk-Faw e delle società facenti parte dei Gruppi ai quali Silk-Faw appartiene, delle finalità prospettate dalla medesima Silk-Faw con gli atti richiamati dalla premessa della presente Proposta di Accordo di Programma, fermo restando che detto interesse si intenderà per il Comune soddisfatto decorso il periodo sopra indicato, periodo avente termine con la scadenza del decimo anno successivo alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità conseguente alla completa attuazione dell'Intervento.
- 6.7** Non costituiranno in alcun caso inadempimento della obbligazione di cui al precedente comma 6.5 le ipotesi di trasferimento della proprietà o della facoltà d'uso derivanti, come effetto, da operazioni di fusione o scissione di Silk-Faw o delle società facenti parte dei Gruppi ai quali appartiene Silk-Faw ai sensi del capo decimo del titolo quinto del codice civile, ovvero da operazioni di trasferimento di complessi aziendali poste in essere da Silk-Faw o da società facenti parte dei Gruppi ai quali Silk-Faw appartiene quale conseguenza di uno stato di crisi aziendale accertato ai sensi dell'articolo 2 comma 5 lettera c) della legge 12 agosto 1975 n. 675.
- 6.8** In ragione dell'interesse, indicato al precedente comma 6.6, del quale il Comune è portatore, il Soggetto Attuatore si impegna, per il periodo di cui al medesimo comma 6.6, a mantenere la unitaria tipologia di produzione descritta nel Progetto e nel Piano Industriale, escludendo ogni e qualsiasi frammentazione dell'insediamento industriale in distinte e tra loro non connesse tipologie produttive. Non costituiranno violazione dell'impegno assunto con il presente comma 6.8 l'insediamento, all'interno del comparto "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", di usi per attività ancillari e connesse alla produzione nel settore automotive, funzionali ad un miglior utilizzo del sito produttivo anche nella

prospettiva della promozione della attività insediata, quali, a mero titolo esemplificativo, utilizzi per: (i) attività alberghiera e di ristorazione al servizio di clienti e fornitori; (ii) attività commerciale di beni connessi ai veicoli prodotti e alla loro immagine iconica; (iii) convegni; (iv) mostre; (v) spettacoli.

- 6.9** In parziale deroga a quanto previsto dai commi 6.4, 6.5, 6.8 del presente articolo 6, Silk-Faw ha facoltà di: (i) consentire l'insediamento, all'interno dell'area "supplier park", di propri fornitori la cui produzione o comunque attività risulti direttamente connessa al ciclo produttivo previsto dal Piano Industriale e dal Progetto (nel seguito, "*Fornitori*"); (ii) trasferire ai Fornitori, ove lo ritenga opportuno, la proprietà di quella parte degli Immobili che sia strettamente funzionale all'insediamento dei Fornitori medesimi. Nel caso in cui intenda dar corso al trasferimento di proprietà di cui al precedente comma (ii), Silk-Faw dovrà previamente ostendere al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 24 elementi documentali sufficienti a dare conto dell'effettività del collegamento tra la produzione o comunque l'attività del Fornitore e il ciclo produttivo di Silk-Faw. L'assenso del Collegio di Vigilanza è condizione necessaria perché si possa procedere al trasferimento in favore dei Fornitori nel rispetto dell'Accordo di Programma.
- 6.10** Silk-Faw, per quanto attiene la progettazione e la costruzione dello stabilimento industriale di cui al precedente comma 6.1 si impegna nei confronti del Comune ad aderire ad un programma di certificazione e mappatura volontario, riconosciuto a livello internazionale (quale, ad esempio, la certificazione LEED), della qualità di quanto progettato e di quanto costruito, al fine di valutare l'efficienza energetica e l'impatto ecologico dell'insediamento produttivo. La certificazione dovrà riguardare, quantomeno, le seguenti categorie: Trasporto e Ubicazione, Sostenibilità del sito, Efficienza risorse idriche, Energia e Atmosfera, Materiali e Risorse, Qualità degli ambienti interni, Innovazione.
- 6.11** Le certificazioni di cui al precedente comma 6.10, una volta conseguite dovranno essere ostese al Comune ai fini della dimostrazione dell'adempimento della obbligazione assunta da parte di Silk-Faw.
- 6.12** Silk-Faw si obbliga nei confronti del Comune a progettare e realizzare, secondo le regole dell'arte, a propria cura e integralmente a proprie spese, quali opere di compensazione degli impatti ambientali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, le opere graficamente individuate dall'Allegato I alla presente Proposta di Accordo di Programma, opere da realizzarsi nella loro totalità su aree, esterne al comparto di PUA, in proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Reggio Emilia (nel seguito "*Opere*

*Compensative*”). Le Opere Compensative, con maggiore dettaglio descritte dallo Schema di Convenzione urbanistica parte integrante degli Elaborati di PUA (elaborato R11), sono costituite da: (i) cinque interventi di riqualificazione di piste ciclabili a completare, nel quadrante, la rete delle ciclovie, rete a propria volta graficamente rappresentata nell’Allegato K alla presente Proposta di Accordo di Programma; (ii) un intervento di riqualificazione ambientale e riforestazione urbana. Le modalità e i tempi di progettazione ed esecuzione delle Opere Compensative vengono disciplinati dalla Convenzione urbanistica, secondo lo Schema costituente elaborato R11 del PUA.

- 6.13** Il Comune consente a che Silk-Faw possa liberarsi tramite *datio in solutum*, ai sensi dell’articolo 1997 codice civile, della obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell’importo che sarà dovuto a titolo di monetizzazione di parte del verde pubblico (Vp) e di parte dei parcheggi di urbanizzazione primaria (P2) generati dalla realizzazione dell’Intervento nel Comparto. Silk-Faw intende valersi della possibilità di provvedere mediante *datio in solutum* all’adempimento della obbligazione derivante dalla monetizzazione e, a tal fine, si obbliga nei confronti del Comune a progettare e realizzare, secondo le regole dell’arte, a propria cura e integralmente a proprie spese, le opere graficamente individuate dall’Allegato J alla presente Proposta di Accordo di Programma, opere da realizzarsi su aree esterne al comparto di PUA, per la massima parte in proprietà o comunque nella disponibilità del Comune di Reggio Emilia, per una minima parte su aree attualmente in proprietà privata (nel seguito “*Opere Monetizzazione*”). Le Opere Monetizzazione, con maggiore dettaglio descritte dallo Schema di Convenzione urbanistica, parte integrante degli Elaborati di PUA (elaborato R11), sono costituite da: (i) due interventi di riqualificazione di piste ciclabili a completare, nel quadrante, la rete delle ciclovie, rete a propria volta graficamente rappresentata nell’Allegato K alla presente Proposta di Accordo di Programma; (ii) un intervento di riqualificazione funzionale ed ambientale della via Antonio Gramsci in Reggio Emilia. Le modalità e i tempi di progettazione ed esecuzione delle Opere Monetizzazione vengono disciplinati dalla Convenzione urbanistica, secondo lo Schema costituente elaborato R11 del PUA.

**Articolo 7 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell’Accordo di Programma. Impegni afferenti i livelli occupazionali.**

- 7.1** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune, una volta che sia stato realizzato l’Intervento di cui al precedente articolo 6, ad allestire le relative linee produttive in conformità al Piano Industriale e a provvedere alle assunzioni di personale dipendente in

modo coerente rispetto al progressivo aumento della capacità produttiva dello stabilimento, in linea con quanto prefigurato dal Piano Industriale, secondo una cadenza che, in linea di massima, potrà articolarsi come segue: (i) assunzione di circa 300 (trecento) lavoratori entro il primo anno successivo all'inizio della produzione; (ii) assunzione di circa 125 (centoventicinque) ulteriori lavoratori entro il secondo anno successivo all'inizio della produzione; (iii) assunzione di circa 175 (centosettantacinque) ulteriori lavoratori entro il terzo anno successivo all'inizio della produzione; (iv) assunzione di circa 1.000 (mille) lavoratori, complessivamente considerati, entro l'anno 2028, quando si prevede che l'impianto opererà a pieno regime;

- 7.2** Nelle assunzioni dei lavoratori che verranno impiegati nell'insediamento produttivo, Silk-Faw si impegna al rispetto della parità di trattamento tra generi, secondo quanto declinato al comma 8.2 del successivo articolo 8.
- 7.3** Silk-Faw si impegna altresì al completo rispetto della disciplina normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e ulteriori norme integrative), valutando con gli uffici competenti la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi degli articoli da 11 a 12 bis della legge 68/1999.
- 7.4** Le ricerche per le assunzioni di cui al precedente comma 7.1 saranno rivolte, tendenzialmente e salva ogni diversa contingente esigenza: (i) per oltre il 30% al reperimento di personale dotato di laurea tecnica o di titolo di studio equivalente; (ii) per la quota residua al reperimento di personale altamente specializzato (diplomati, tecnici specializzati, operatori formati e qualificati);
- 7.5** Nel ricorrere degli eventi di cui al comma 6.2 del precedente articolo 6. gli impegni assunti da Silk-Faw di cui al presente articolo 7. saranno suscettibili di variazioni il cui contenuto verrà definito in contraddittorio tra il Comune e Silk-Faw nel corso di incontri che verranno fissati a richiesta dalla Parte che ne avvertirà l'esigenza. Le Parti concordano nell'individuare, quale presupposto specifico di possibili variazioni riferite agli impegni di cui al presente articolo 7., il sopravvenire di nuove tecnologie o comunque di layout evoluti rispetto all'esistente e tali da incidere, quantitativamente o qualitativamente, sull'impiego della manodopera nella produzione. Nel caso si avverasse uno o più di detti eventi, la Parte che ne avvertirà l'esigenza darà corso alla fissazione di incontri ai sensi del presente comma 7.5.
- 7.6** All'esito degli incontri di cui al precedente comma 7.5, il Comune e Silk-Faw, ove venga raggiunta intesa in ordine alla variazione delle previsioni di incremento occupazionale di cui ai sopraesposti commi da 7.1 a 7.4, redigeranno apposito verbale mediante il quale definiranno i contenuti della intesa. Detto verbale sostituirà ad ogni effetto le previsioni di

cui ai medesimi commi da 7.1 a 7.4.

**Articolo 8 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti la tutela delle condizioni di lavoro e la qualità dell'ambiente di lavoro.**

- 8.1** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune ad attingere e garantire costantemente, in relazione all'intero ciclo produttivo che verrà sviluppato all'interno dell'insediamento di cui al precedente articolo 6, i più elevati standard qualitativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di ambiente di lavoro.
- 8.2** In particolare, fermo il generale impegno di cui al precedente comma 8.1, Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune ad attingere e garantire: **(i)** elevati standard di livello internazionale in tema di promozione dell'uguaglianza di trattamento tra generi (gender balance, gender equality), in linea con il Patto Europeo per le parità di genere 2011 – 2020; **(ii)** standard ottimali di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, in linea con la norma ISO 45001:2018; **(iii)** il rispetto dei principi inerenti la responsabilità sociale (CSR), in conformità alle previsioni della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del 25 novembre 2011; **(iv)** i più elevati standard di tutela dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro; **(v)** l'attivazione di percorsi di formazione continua, anche attraverso l'adesione a Fondi paritetici interprofessionali nazionali; **(vi)** l'attivazione di servizi di welfare aziendale.

**Articolo 9 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni al costante monitoraggio degli impatti ambientali. Impegni alla attuazione di misure correttive ove se ne determino i presupposti.**

- 9.1** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune a fare propri, in ogni loro parte, gli esiti della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) nonché della Valutazione Ambientale Strategica VAS/VALSAT, adempiendo alle prescrizioni e alle raccomandazioni che saranno riportate nel documento conclusivo dei lavori della Conferenza del Procedimento di Accordo di Programma.
- 9.2** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune a porre in essere le misure di mitigazione e le misure compensative che fossero eventualmente oggetto di prescrizione e di raccomandazione da parte della Conferenza, adottandole nei tempi previsti e mantenendole in costante efficienza, fermi restando gli obblighi di cui ai commi 6.12 e 6.13 del precedente articolo 6.
- 9.3** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune ad applicare il Piano di Monitoraggio degli impatti che verrà definito nell'ambito della previsione di screening, dandovi applicazione

in relazione alla totalità delle matrici dallo stesso contemplate (atmosfera e qualità dell'aria; acqua; suolo e sottosuolo; mobilità e traffico; consumi energetici; rumore; rifiuti).

- 9.4** Per quanto attiene la matrice mobilità e traffico, Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune ad inserire nella propria struttura aziendale una figura di Mobility Manager per gestire al meglio i flussi in ingresso e in uscita a gravare sulla rete viabilistica, promuovendo presso i propri dipendenti azioni a supporto dell'uso del Trasporto Pubblico Locale, del car sharing e dal car pooling.
- 9.5** Quale impegno immediatamente efficace nella direzione del contenimento e della ottimizzazione dei flussi, Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune a istituire, contestualmente all'avvio della produzione, un servizio gratuito di bus navetta, in orari coordinati con i turni di lavoro, adibendo veicoli immatricolati per il trasporto di un numero di passeggeri congruo rispetto all'utilizzo atteso, servizio che ponga in collegamento l'area dell'insediamento industriale con i punti di fermata del Servizio Ferroviario e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale nei quali si prevede l'afflusso del maggior numero di lavoratori dipendenti (quali, a mero titolo esemplificativo, Stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, Stazione AV Mediopadana, fermate TPL Caserma Zucchi e CIM, ecc.).
- 9.6** Silk-Faw assume l'impegno, nei confronti del Comune, a porre in essere tempestivamente le opportune conseguenti azioni di contrasto ogni qualvolta accerti scostamenti rispetto alle soglie di accettabilità individuate in sede di screening, mantenendo attive le azioni opportune per tutto il tempo necessario a determinare il rientro all'interno delle soglie.

**Articolo 10 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti l'attività di ricerca e sviluppo (R&S).**

- 10.1** Il Comune dà atto del prioritario interesse pubblico, di valenza strategica, connesso all'attività di ricerca e sviluppo (R&S), individuata tra i fattori chiave per conseguire gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- 10.2** Silk-Faw ha dichiarato la propria disponibilità ad impegnarsi ad attuare significativi investimenti nel settore della R&S, la scelta di insediare lo stabilimento nel cuore della Motor Valley essendo stata dettata anche dalla possibilità di fruire di un ecosistema di eccellenza a livello mondiale per insediare il proprio centro di ricerca avanzata, sviluppo, innovazione e design.
- 10.3** Silk-Faw, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si impegna nei confronti del Comune ad istituire sul territorio del Comune di Reggio Emilia un centro per attività di ricerca industriale, di ricerca fondamentale, di sviluppo sperimentale, secondo le

definizioni della Comunicazione della Commissione “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” 27 giugno 2014 n. 2014/C198/01 della Commissione Europea, operante: (i) nei settori: (i.i) electric powertrain e drive axle (asse motrice); (i.ii) batterie e accumulatori; (i.iii) connettività; (i.iv) interfaccia uomo macchina automobilistica (HMI); (ii) negli ambiti progettuali: (ii.i) Sw factory; (ii.ii) e-motor; (ii.iii) battery; (ii.iv) integration; (ii.v) simulation testing.

- 10.4** Silk-Faw prevede di investire nel prossimo quinquennio risorse finanziarie nel settore R&S per almeno il 38% delle risorse complessive oggetto del proprio piano di investimenti, piano che, a propria volta, si articola su un forecast pari a circa 1,3 miliardi di euro di investimenti previsti.
- 10.5** Silk-Faw, con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, si impegna ad attivare percorsi di sostegno alle attività di R&S finanziando annualmente borse di studio nei settori e negli ambiti di cui al precedente comma 10.3. In questa prospettiva Silk-Faw, in collaborazione con le strutture universitarie, ha già definito il finanziamento del progetto “*Officina dei talenti*” (articolato su borse di studio ad hoc rivolte a circa duecento tra studenti e ricercatori), progetto che contribuirà ad accrescere il sistema della ricerca fondamentale in particolare negli ambiti: (i) electric powertrain e drive axle; (ii) batterie e accumulatori; (iii) connettività; (iv) interfaccia uomo macchina automobilistica (HMI).

**Articolo 11 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. nei confronti della Università di Modena e Reggio Emilia per il periodo successivo alla approvazione dell’Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione negli ambiti della formazione, della ricerca, della innovazione.**

- 11.1** Silk-Faw, con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, si impegna ad attivare con UniMoRe forme di collaborazione negli ambiti della formazione, della ricerca, della innovazione, secondo diverse possibili modalità, da definirsi successivamente e di volta in volta sulla base di appositi rapporti convenzionali.
- 11.2** A titolo meramente esemplificativo, ferma restando la discrezionalità delle parti nell’individuare di volta in volta le modalità di collaborazione maggiormente utili ed efficaci, i rapporti di partnership tra UniMoRe e Silk-Faw potranno estrinsecarsi: (i) nella attivazione di tirocini curricolari e post laurea; (ii) nel finanziamento di posizioni di dottorato di ricerca, di assegno di ricerca, di ricercatore a tempo determinato; (iii) nella collaborazione a programmi di open innovation, formazione all’imprenditorialità studentesca, spin off e incubazione; (iv) nella creazione di laboratori di ricerca co-gestiti; (v) in collaborazioni di ricerca.
- 11.3** UniMoRe prende atto dell’impegno assunto da Silk-Faw e, a propria volta, si impegna alla

istituzione degli opportuni percorsi di verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la attivazione delle forme di collaborazione di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2. In ipotesi di esito positivo delle verifiche, UniMoRe si impegna a porre in essere le condotte utili e opportune per la definizione, di volta in volta, delle singole modalità di collaborazione.

- 11.4** Gli impegni assunti da UniMoRe e Silk-Faw ai sensi del presente articolo 11 avranno efficacia a tempo determinato per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Provincia con proprio decreto, fermo restando il necessario accertamento, da effettuarsi di volta in volta, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la attivazione delle singole forme di collaborazione.

**Articolo 12 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. nei confronti della Fondazione ITS Maker per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione negli ambiti della formazione e della innovazione.**

- 12.1** Silk-Faw, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si impegna ad attivare con ITS Maker forme di collaborazione negli ambiti della formazione e della innovazione, secondo diverse possibili modalità da definirsi successivamente e di volta in volta sulla base di appositi rapporti convenzionali.
- 12.2** A titolo meramente esemplificativo, ferma restando la discrezionalità delle parti nell'individuare di volta in volta le modalità di collaborazione maggiormente utili ed efficaci, i rapporti di partnership tra ITS Maker e Silk-Faw potranno estrinsecarsi: **(i)** nel finanziamento di percorsi di specializzazione; **(ii)** nello scouting e nella generazione di idee; **(iii)** in percorsi di tutorship volti alla creazione di team di progetto o al supporto di attività di partecipazione; **(iv)** nella attivazione di percorsi di open innovation; **(v)** nella creazione di incubatori e hub innovativi; **(vi)** nel supporto ai processi di crescita professionale; **(vii)** nel finanziamento di percorsi di coaching.
- 12.3** La Fondazione ITS Maker prende atto dell'impegno assunto da Silk-Faw e, a propria volta, si impegna alla istituzione degli opportuni percorsi di verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la attivazione delle forme di collaborazione di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2. In ipotesi di esito positivo delle verifiche, ITS Maker si impegna a porre in essere le condotte utili e opportune per la definizione di volta in volta delle singole modalità di collaborazione.
- 12.4** Gli impegni assunti da ITS Maker e Silk-Faw ai sensi del presente articolo 12 avranno efficacia a tempo indeterminato, fermo restando il necessario accertamento, da effettuarsi

di volta in volta, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la attivazione delle singole forme di collaborazione.

**Articolo 13 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. nei confronti della Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale (FUP) per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione negli ambiti della formazione e della innovazione.**

- 13.1** Silk-Faw, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si impegna ad attivare con FUP forme di collaborazione negli ambiti della formazione e della innovazione, secondo diverse possibili modalità da definirsi successivamente e di volta in volta sulla base di appositi rapporti convenzionali.
- 13.2** A titolo meramente esemplificativo, ferma restando la discrezionalità delle parti nell'individuare di volta in volta le modalità di collaborazione maggiormente utili ed efficaci, i rapporti di partnership tra FUP e Silk-Faw potranno estrinsecarsi: (i) nel finanziamento di percorsi di specializzazione; (ii) nello scouting e nella generazione di idee; (iii) in percorsi di tutorship volti alla creazione di team di progetto o al supporto di attività di partecipazione; (iv) nella attivazione di processi di open innovation; (v) nella creazione di incubatori e hub innovativi; (vi) nel supporto ai processi di crescita professionale; (vii) nel finanziamento di percorsi di coaching; (viii) nella attivazione di corsi di formazione organizzati e gestiti da FUP all'interno di appositi spazi messi a disposizione da Silk-Faw, prevedendo, ove opportuno, forme di interazione con i reparti produttivi presso lo stabilimento di Silk-Faw in Gavassa.
- 13.3** La Fondazione per la formazione universitaria e orientamento professionale (FUP) prende atto dell'impegno assunto da Silk-Faw e, a propria volta, si impegna alla istituzione degli opportuni percorsi di verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la attivazione delle forme di collaborazione di cui ai precedenti commi 13.1 e 13.2. In ipotesi di esito positivo delle verifiche, FUP si impegna a porre in essere le condotte utili e opportune per la definizione tempo per tempo delle singole modalità di collaborazione.
- 13.4** Gli impegni assunti da FUP e Silk-Faw ai sensi del presente articolo 13 avranno efficacia a tempo determinato, per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Provincia con proprio decreto, fermo restando il necessario accertamento, da effettuarsi di volta in volta, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la attivazione delle singole forme di collaborazione.

**Articolo 14 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. e da Iren Ambiente s.p.a. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma.**

**Impegno alla caratterizzazione quale polo integrato dell'economia circolare dell'ambito definito dal comparto di PUA "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2" e dal Polo Ambientale Integrato.**

- 14.1** Silk-Faw, in qualità di Soggetto Attuatore del comparto "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2", e Iren Ambiente, in qualità di soggetto attuatore del PAI, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma si impegnano, l'uno nei confronti dell'altro, all'esito degli opportuni approfondimenti di natura tecnica e operativa, a definire concordemente e ad attuare ogni possibile intervento e iniziativa funzionali a caratterizzare gli insediamenti di rispettiva pertinenza quale polo integrato dell'economia circolare.
- 14.2** Silk-Faw e Iren Ambiente, nel perseguimento dello scopo di cui al precedente comma 14.1, ferma restando la discrezionalità tecnica delle parti nella individuazione, di volta in volta, delle azioni e delle modalità di intervento repute maggiormente utili ed efficaci, definiscono sin d'ora concordemente i seguenti comuni obiettivi: **(i)** la riduzione della produzione di rifiuti; **(ii)** la individuazione delle possibili soluzioni funzionali al recupero o al riciclo dei rifiuti prodotti; **(iii)** l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche; **(iv)** all'esito di valutazioni costantemente aggiornate dei fabbisogni energetici (elettrici e termici), la individuazione di possibili interventi sinergici volti alla ottimizzazione dei sistemi, verificando interventi di efficientamento energetico (netzero) e di produzione di energie da fonti rinnovabili; **(v)** il favorire l'utilizzo del trasporto pubblico e di sistemi di mobilità sostenibile.
- 14.3** Silk-Faw e Iren Ambiente si impegnano a fissare un incontro tra loro, nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'intervenuta approvazione dell'Accordo di Programma, al fine di concordare un primo calendario di riunioni per lo studio e la definizione delle forme di collaborazione di cui ai precedenti commi 14.1 e 14.2. Il calendario potrà essere progressivamente integrato nel corso della intera fase attuativa che condurrà alla realizzazione e al completamento degli insediamenti di rispettiva proprietà.
- 14.4** Gli impegni assunti da Iren Ambiente e Silk-Faw ai sensi del presente articolo 14 avranno efficacia a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria verifica, da effettuarsi di volta in volta, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle singole forme di collaborazione.

**Articolo 15 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l., da STU Reggiane s.p.a. e da Fondazione R.E.I. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni allo sviluppo di un incubatore per R&S all'interno del Parco Innovazione.**

- 15.1** Silk-Faw, STU Reggiane s.p.a., Fondazione REI - Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico, si impegnano congiuntamente, l'una nei confronti dell'altra, all'esito degli opportuni approfondimenti di natura tecnica e operativa, a definire concordemente, a progettare, ad attivare e a condurre un incubatore per l'accelerazione dello sviluppo di imprese e di start up attraverso la messa a disposizione delle più opportune risorse a sostegno, incubatore dedicato a R&S in ambito automotive nei settori della propulsione elettrica e a idrogeno.
- 15.2** Silk-Faw, STU e Fondazione REI concordano che l'incubatore di cui al precedente comma 15.1, se ed in quanto si determineranno i presupposti per la sua realizzazione, abbia sede all'interno del Parco Innovazione in Reggio nell'Emilia.
- 15.3** Silk-Faw, STU e Fondazione REI si impegnano a fissare un incontro tra loro nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'intervenuta approvazione dell'Accordo di Programma, al fine di concordare un primo calendario di riunioni per lo studio e la definizione delle più opportune forme di collaborazione per la realizzazione dell'incubatore di cui ai precedenti commi 15.1 e 15.2. Il calendario potrà essere progressivamente integrato nel corso della intera fase attuativa che condurrà alla realizzazione dell'incubatore.
- 15.4** Gli impegni assunti da STU, Fondazione REI e Silk-Faw ai sensi del presente articolo 15 avranno efficacia a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria verifica, da effettuarsi tempo per tempo, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la realizzazione e la successiva conduzione dell'incubatore.

**Articolo 16 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. e da Fondazione REI per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla definizione di modalità di collaborazione nelle attività di incubazione e open innovation.**

- 16.1** Silk-Faw, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si impegna ad attivare con Fondazione REI forme di collaborazione nelle attività di incubazione e open innovation, secondo modalità da definirsi successivamente e di volta in volta sulla base di appositi protocolli e rapporti convenzionali.
- 16.2** A titolo meramente esemplificativo, ferma restando la discrezionalità delle parti nella individuazione di volta in volta delle modalità di collaborazione maggiormente utili ed

efficaci, il rapporto di partnership tra Silk-Faw e Fondazione REI potrà estrinsecarsi: (i) nella ricerca di startup; (ii) nella ricerca di competenze specialistiche presso i laboratori di ricerca industriale; (iii) nella incubazione di startup di interesse; (iv) nella gestione di challenge lanciate da Silk-Faw.

- 16.3** Silk-Faw e Fondazione REI si impegnano a fissare un incontro tra loro nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'intervenuta approvazione dell'Accordo di Programma, al fine di concordare un primo calendario di riunioni per lo studio e la definizione della forme di collaborazione di cui ai precedenti commi 16.1 e 16.2.
- 16.4** Gli impegni assunti da Fondazione REI e Silk-Faw ai sensi del presente articolo 16 avranno efficacia a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria verifica, da effettuarsi di volta in volta, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle singole forme di collaborazione.

**Articolo 17 - Impegni assunti dal Comune per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni inerenti la riduzione del contributo di costruzione sino al suo azzeramento. Condizione sospensiva.**

- 17.1** Il Comune di Reggio Emilia si impegna nei confronti di Silk-Faw, alla riduzione del contributo di costruzione che sarebbe dovuto per la realizzazione dell'Intervento sino al completo azzeramento del suo importo. Conseguentemente, per la realizzazione dell'Intervento di cui all'Accordo di Programma, nulla sarà dovuto da Silk-Faw al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione primaria (U1), di oneri di urbanizzazione secondaria (U2), di contributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D), di contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S). Resta inteso che la riduzione del contributo di costruzione di cui al presente comma 17.1 non si estende a quanto già corrisposto dai danti causa del Soggetto Attuatore in ragione di quanto previsto dalle convenzioni urbanistiche per l'attuazione del PUA "Ap8-21" stipulate in data 21 aprile 2016 e 25 febbraio 2019 di cui al punto VII.9 della sopra estesa premessa (IX).
- 17.2** La riduzione del contributo di costruzione sino al totale azzeramento del suo importo di cui al precedente comma 17.1 trova presupposto normativo nell'articolo 8 comma 3 lettera b) della legge regionale 18 luglio 2014 n. 14, la realizzazione dell'Intervento disciplinata dall'Accordo di Programma essendo prevista in ambito specializzato per attività produttive disciplinato dalla pianificazione urbanistica e territoriale vigente ed essendo volontà del Comune, ai sensi dell'ultima parte della medesima lettera b) del comma 3 dell'articolo 8, prevedere una ulteriore riduzione del contributo di costruzione

dovuto sino al suo totale azzeramento, nel caso in cui si determinino i presupposti per l'applicazione della norma predetta indicati al successivo comma 17.3.

- 17.3** Le Parti danno atto che la Regione Emilia Romagna ha approvato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 14 giugno 2021, in attuazione dell'articolo 6 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 14 "*Promozione degli investimenti in Emilia Romagna*", il Bando 2021 "*Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna – accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese*". Il Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 189 del 21 giugno 2021 (Parte Seconda) con scadenza del termine per la partecipazione alla data del 15 ottobre 2021 (nel seguito, "*Bando*"). La partecipazione al Bando e l'ammissione al finanziamento dell'Intervento o di almeno una sua componente nell'ambito del procedimento disciplinato dal Bando è presupposto essenziale per la applicazione della riduzione disciplinata dai commi 17.1 e 17.2 del presente articolo 17. Conseguentemente, l'efficacia degli impegni assunti dal Comune nei confronti di Silk-Faw ai sensi dei precedenti commi 17.1 e 17.2 è sottoposta, ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del codice civile, alla condizione sospensiva costituita congiuntamente: (i) dalla partecipazione da parte di Silk-Faw, candidando l'Intervento o una o più tra le sue componenti, al Bando; (ii) dall'ammissione al finanziamento dell'Intervento o di almeno una sua componente, secondo le modalità e le procedure previste dal Bando medesimo, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 14. La condizione sospensiva di cui al presente comma 17.3 sarà avverata con la ammissione a finanziamento della proposta di investimento da parte della Commissione nominata per la valutazione delle richieste di partecipazione al Bando.
- 17.4** Il Comune si impegna a non richiedere a Silk-Faw la corresponsione del contributo di costruzione, nelle componenti di cui al precedente comma 17.1, né la costituzione di garanzia per il suo pagamento, sino alla scadenza del termine per la partecipazione al Bando ovvero, in caso di partecipazione di Silk-Faw al Bando candidando l'Intervento o sue componenti, sino alla conclusione delle operazioni della procedura competitiva e alla ostensione pubblica, da parte della Regione, delle valutazioni conseguite dai concorrenti ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge regionale 14/2014. Nel caso in cui la condizione non sia avverata o si determinassero presupposti certi per il suo non avveramento, Silk-Faw, nel ricorrere degli ulteriori presupposti di legge, provvederà alla corresponsione del contributo di costruzione in favore del Comune di Reggio Emilia.

**Articolo 18 - Impegni assunti dalla Regione Emilia Romagna per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. La redazione di uno Studio di Fattibilità**

**per un nuovo casello della Autostrada A1 nelle aree limitrofe all'Ambito Prato-Gavassa.**

- 18.1** La Regione Emilia Romagna si impegna nei confronti della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Reggio Emilia (stipulando entrambi questi ultimi anche in favore del Comune di Correggio e del Comune di San Martino in Rio, ai sensi dell'articolo 1411 codice civile, coerentemente con quanto previsto dalla "*Modifica Accordo Territoriale 2011*"), a sviluppare e redigere, a proprie cura e spese, uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo casello dell'Autostrada A1 in prossimità dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale "*Prato-Gavassa*", nuovo casello già prefigurato dal vigente P.T.C.P.. Lo studio di fattibilità dovrà essere redatto e completato entro i 3 (tre) mesi successivi all'avverarsi della condizione sospensiva di cui al successivo comma 18.2.
- 18.2** L'impegno assunto dalla Regione di cui al precedente comma 18.1 è sottoposto, ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del codice civile, alla condizione sospensiva costituita dalla stipula di un successivo e separato atto di accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Correggio e il Comune di San Martino in Rio, nell'ambito del quale vengano a trovare disciplina gli aspetti attuativi, la localizzazione e il cronoprogramma relativi alla redazione dello studio di fattibilità di cui al comma 18.1. La stipula dell'atto di accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 dovrà essere perfezionata entro il termine di mesi 3 (tre) decorrente dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione dell'Accordo di Programma.
- 18.3** Avveratasi che sia la condizione sospensiva di cui al comma 18.2 e acquisito lo studio di fattibilità, gli Enti Territoriali sottoscrittori dell'accordo sono sin d'ora impegnati, ciascuno in ragione delle proprie competenze, a costituirsi parte attiva nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (M.I.M.S.) nonché nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a. per la verifica in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per la realizzazione del nuovo casello dell'Autostrada A1 secondo quanto prefigurato dal medesimo studio di fattibilità.

**Articolo 19 - Impegno assunto da Lepida per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga al servizio dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale "*Prato-Gavassa*" e del PAI.**

- 19.1** Lepida si impegna nei confronti di Silk-Faw, degli Enti Territoriali e delle ulteriori Parti dell'Accordo di Programma, in conformità al proprio oggetto e alla propria missione, a

porre in essere gli atti necessari e opportuni per giungere alla definizione e attuazione di una collaborazione pubblico-privata per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga al servizio dell'Ambito di qualificazione produttiva di interesse sovracomunale "Prato-Gavassa" e del PAI.

- 19.2** Lepida si impegna a farsi promotrice delle azioni previste dall'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 14.
- 19.3** Le Parti dell'Accordo di Programma, ciascuna per le rispettive competenze, si impegnano a collaborare con Lepida in funzione della definizione delle intese necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al precedente comma 19.1. A tal fine Lepida, Silk-Faw e Iren Ambiente si impegnano, in solido tra loro, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sul BURET dell'avviso di intervenuta approvazione dell'Accordo di Programma, a convocare un incontro tra le Parti per la miglior focalizzazione dei profili tecnici sottesi alla collaborazione e per la loro definizione in positivo al fine di giungere alla effettiva realizzazione della infrastruttura.

**Articolo 20 - Impegni assunti dal Comune per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegno alla concessione in uso a Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. di aree esterne al comparto di PUA "ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2".**

- 20.1** L'efficacia degli impegni, assunti da Silk-Faw e dal Comune, disciplinati dal comma successivo del presente articolo 20, è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'articolo 1353 e seguenti codice civile, al perfezionamento degli atti mediante i quali RFI trasferirà in favore del Comune la proprietà o comunque la facoltà di utilizzo degli "Immobili Comune" individuati nell'**Allegato C** e nell'**Allegato D** alla presente Proposta di Accordo di Programma.
- 20.2** Il Comune si obbliga a concedere in uso a Silk-Faw, che si obbliga ad accettare, alle condizioni e nei termini tutti descritti nell'**Allegato H** alla presente Proposta di Accordo di Programma, gli Immobili Comune, come individuati dall'**Allegato C** e graficamente rappresentati dall'**Allegato D** alla presente Proposta di Accordo di Programma.

**Articolo 21 - Impegni assunti da Iren Ambiente s.p.a. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegno alla esecuzione di opere all'interno del PAI.**

Iren Ambiente s.p.a., proprietaria delle aree del PAI ubicate in Reggio nell'Emilia, località Gavassa, alla via Caduti del Muro di Berlino (S.P. 113), all'interno delle quali è in corso di realizzazione un "Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva

*raffinazione del biogas a biometano*", si impegna nei confronti di Silk-Faw a progettare, realizzare e ultimare, entro il 31 dicembre 2022, le opere necessarie per un completo confinamento delle aree di stoccaggio dell'ammendante compostato misto (compost) derivante dal processo di digestione anaerobica e dal successivo compostaggio aerobico.

**Articolo 22 - Impegno assunto da STU Reggiane. Messa a disposizione di Silk-Faw di uno spazio all'interno del Parco Innovazione nelle more della realizzazione dell'Intervento.**

Silk-Faw e STU Reggiane danno atto che, con contratto stipulato in data 10 giugno 2021, STU Reggiane ha concesso in locazione a Silk-Faw, che ha accettato, spazi destinati ad uffici ubicati all'interno del "*Capannone 18*" del Parco Innovazione, spazi nei quali Silk-Faw ha allestito la propria sede nelle more della realizzazione dell'Intervento.

**Articolo 23 - Garanzie.**

**23.1** A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione del futuro insediamento (U1), la realizzazione del verde pubblico (Vp) localizzato all'interno del comparto, la realizzazione delle Opere Compensative di cui al comma 6.12 dell'articolo 6 dell'Accordo di Programma e la realizzazione delle Opere Monetizzazione di cui al comma 6.13 dell'articolo 6 dell'Accordo di Programma, Silk-Faw è impegnata a costituire garanzie fidejussorie secondo le modalità, per gli importi e nei termini previsti dagli articoli 10, 12 e 23 della stipulanda Convenzione Urbanistica il cui schema è parte, quale Elaborato R11, degli elaborati costitutivi del PUA "*ASP1 - ex Ap8-21 - ASP-N2*", elaborato il cui contenuto deve intendersi qui richiamato.

**23.2** A garanzia dell'adempimento dell'impegno inerente il sostegno alle attività di R&S e il finanziamento del progetto "*Officina dei talenti*" di cui al comma 10.5 dell'Accordo di Programma, Silk-Faw costituisce fidejussione, rispondente ai requisiti di cui ai successivi commi 23.11 e 23.12, per l'importo di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero). Le Parti danno atto che la determinazione dell'importo a garanzia tiene conto di una parte soltanto degli oneri previsti per il finanziamento del progetto programmato. Conseguentemente, la garanzia verrà mantenuta nell'importo predetto nel corso dell'intero sviluppo del progetto, non fruendo della possibilità di progressiva riduzione di cui al successivo comma 2.14 sino alla completa attuazione del progetto.

**23.3** A garanzia dell'adempimento, per quanto di competenza, degli impegni inerenti la definizione delle forme e modalità di collaborazione: (i) con UniMoRe di cui all'articolo 11 della Proposta di Accordo di Programma; (ii) con Fondazione ITS Maker di cui

- all'articolo 12 della Proposta di Accordo di Programma; **(iii)** con Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale (FUP) di cui all'articolo 13 della Proposta di Accordo di Programma; **(iv)** con Fondazione REI di cui all'articolo 16 della Proposta di Accordo di Programma, Silk-Faw costituisce fidejussione, rispondente ai requisiti di cui ai successivi commi 23.8 e 23.9, per l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero).
- 23.4** A garanzia dell'adempimento, per quanto di competenza, degli impegni inerenti la concorde definizione, con STU Reggiane e Fondazione REI, della progettazione e della attivazione di un incubatore per l'accelerazione dello sviluppo di imprese e start up di cui all'articolo 15 dell'Accordo di Programma, Silk-Faw costituisce fidejussione, rispondente ai requisiti di cui ai successivi commi 23.8 e 23.9, per l'importo di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero).
- 23.5** A garanzia dell'adempimento, per quanto di competenza, degli impegni inerenti la definizione e la attuazione dei possibili interventi e iniziative volti a caratterizzare quale polo integrato della economia circolare i comparti del PUA e del PAI di cui all'articolo 14 dell'Accordo di Programma, Silk-Faw costituisce fidejussione, rispondente ai requisiti di cui ai successivi commi 23.8 e 23.9, per l'importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).
- 23.6** A garanzia dell'adempimento degli impegni inerenti la progettazione e realizzazione delle opere di confinamento delle aree di stoccaggio di cui all'articolo 21 dell'Accordo di Programma, Iren Ambiente costituisce fidejussione, rispondente ai requisiti di cui ai successivi commi 23.8 e 23.9, per l'importo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zero zero).
- 23.7** A garanzia dell'adempimento degli impegni inerenti l'istituzione del servizio di bus navetta di cui al comma 9.5 dell'articolo 9 dell'Accordo di Programma, Silk-Faw costituisce fidejussione, rispondente ai requisiti di cui ai successivi commi 23.8 e 23.9, per l'importo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero).
- 23.8** Le garanzie di cui ai precedenti commi da 23.2 a 23.7 sono costituite mediante fidejussioni bancarie, stipulate con primario Istituto di credito, rilasciate in favore del Comune di Reggio nell'Emilia quale Amministrazione competente e Amministrazione deputata a presiedere, in persona del proprio Sindaco, il Collegio di Vigilanza incaricato sia del controllo in ordine alla esecuzione dell'Accordo di Programma che della attuazione degli eventuali interventi sostitutivi. Le fidejussioni che dovranno essere rilasciate da parte di una medesima persona giuridica possono essere accorpate in un unico atto che richiami i singoli titoli in forza dei quali la garanzia è rilasciata.

- 23.9** I contratti fidejussori di cui al precedente comma 23.8 dovranno essere rispondenti allo schema di contratto per le garanzie fidejussorie previsto dall'articolo 103 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, schema approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.
- 23.10** Le fidejussioni di cui al precedente comma 23.8, per gli importi indicati ai precedenti commi da 23.2 a 23.7, dovranno essere consegnate dal soggetto obbligato al Comune entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla stipula dell'Accordo di Programma, nelle more della sua approvazione mediante decreto del Presidente della Provincia. Nel caso in cui, entro la scadenza del termine predetto, alcuno tra gli impegni di cui al precedente punto 23.3 fosse già adempiuto mediante la definizione convenzionale delle opportune forme di collaborazione, la relativa garanzia non dovrà essere costituita, a tal fine essendo scindibili le obbligazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 16 della Proposta di Accordo di Programma.
- 23.11** Le fidejussioni di cui ai precedenti commi da 23.2 a 23.7 del presente articolo 23 verranno svincolate al momento dell'integrale adempimento di ciascuna delle relative obbligazioni garantite. L'importo delle fidejussioni potrà essere progressivamente diminuito, previa autorizzazione in tal senso da parte del Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 24, in ragione del parziale adempimento di ciascuna delle obbligazioni garantite. La valutazione in ordine alla sussistenza di un parziale adempimento idoneo a giustificare la riduzione della garanzia è demandata al Collegio di Vigilanza, che assumerà le proprie determinazioni ai sensi del successivo comma 23.12 del presente articolo 23. Resta fermo quanto previsto al comma 23.2 per le obbligazioni ivi contemplate.
- 23.12** Fermo restando quanto previsto al comma 23.9, nel caso in cui si determinino i presupposti per la escussione di una o più tra le fidejussioni di cui ai precedenti commi da 23.2 a 23.7, il Collegio di Vigilanza, anteriormente alla escussione medesima, demandata al Comune quale beneficiario della garanzia e onerato del suo utilizzo, è tenuto a contestare, mediante atto scritto, il maturare dei presupposti per l'escussione, convocando contestualmente il soggetto obbligato per una verifica in contraddittorio in ordine al contenuto della contestazione. Decorso il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, da parte del soggetto obbligato, della contestazione di inadempimento di cui al presente comma 23.12, il Collegio di Vigilanza, ove reputi, a proprio insindacabile giudizio, che l'inadempimento contestato permanga e non si siano determinate le condizioni per una soluzione condivisa, avrà piena facoltà di disporre che si proceda alla escussione della fidejussione relativa alle obbligazioni per la quale si sia contestato l'inadempimento. Il Collegio di Vigilanza delibererà sulla escussione alla presenza dei soli rappresentanti degli enti non

coinvolti dalla contestazione di inadempimento quali asseriti responsabili.

**Articolo 24 - Vigilanza sulla attuazione dell'Accordo di Programma. Impegni alla trasmissione di reportistica assunti da Silk-Faw.**

- 24.1** Ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza e il controllo in ordine alla esecuzione dell'Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio di Vigilanza composto dal Presidente della Regione Emilia Romagna o da suo delegato, dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, o da suo delegato, da un rappresentante della Provincia di Reggio Emilia e da un rappresentante di Silk-Faw. Il Collegio di Vigilanza sarà presieduto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia o dal suo delegato.
- 24.2** L'insediamento del Collegio avverrà su iniziativa del Presidente. Il Collegio sarà in ogni caso convocato, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, per la verifica della corretta conduzione delle fasi successive e della eventuale necessità di assumere iniziative a supporto.
- 24.3** Il Collegio di Vigilanza, in particolare:
- 24.3.1** vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
  - 24.3.2** individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione del programma concordato e propone le opportune soluzioni;
  - 24.3.3** propone agli Organi competenti delle Amministrazioni o degli operatori sottoscriventi le eventuali modifiche all'Accordo di Programma che si rendessero necessarie o opportune;
  - 24.3.4** può disporre in ogni momento sopralluoghi, accertamenti e l'acquisizione di documenti ed informazioni, al fine di verificare la tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
  - 24.3.5** dirime in via bonaria le controversie sull'interpretazione ed attuazione dell'Accordo di Programma;
  - 24.3.6** esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo ed inadempimento nella realizzazione degli impegni assunti con l'Accordo di Programma;
  - 24.3.7** esercita le funzioni del comma 24.4 del presente articolo 24, le funzioni attribuitegli dai successivi articoli 25 e 26 e comunque le funzioni previste dall'Accordo di Programma.
- 24.4** Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune a predisporre e a trasmettere al Collegio di Vigilanza, con cadenza almeno annuale: (i) un rapporto completo ed esaustivo in ordine alle misure tempo per tempo adottate per il rispetto degli impegni di cui ai commi 8.1 e 8.2 del precedente articolo 8 nonché in ordine ai risultati conseguiti tramite esse; (ii) un

rapporto completo ed esaustivo in ordine ai risultati del Piano di Monitoraggio di cui al comma 9.3 del precedente articolo 9; (iii) un rapporto completo in ordine alle attività di R&S tempo per tempo poste in essere ai sensi del precedente articolo 10, fornendo dati esaustivi in ordine all'effettivo rispetto degli impegni assunti. Il Collegio di Vigilanza avrà facoltà di suggerire a Silk-Faw, in caso di mancato attingimento dei risultati attesi, eventuali misure correttive e linee di intervento, misure correttive e linee di intervento che Silk-Faw si si impegna a non irragionevolmente rifiutare.

**24.5** Restano salve le competenze istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni in merito all'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'attività edilizia e sulla esecuzione delle opere di interesse pubblico.

**Articolo 25 - Impegni assunti da Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l. per il periodo successivo alla approvazione dell'Accordo di Programma. Impegni di informazione.**

Silk-Faw si impegna nei confronti del Comune ad avviare e mantenere attivo un rapporto di costante informazione in ordine alle principali decisioni assunte da Silk-Faw idonee a coinvolgere il territorio in termini di sviluppo industriale, di innovazione, di occupazione, di riflessi sull'indotto, di scelte di miglioramento degli impatti ambientali. Il Comune e Silk-Faw si impegnano altresì reciprocamente ad individuare singoli momenti di confronto con il territorio e di consultazione degli stakeholders in ordine a specifiche questioni di rilievo che siano di interesse per i lavoratori, le categorie professionali, la collettività nel suo complesso.

**Articolo 26 - Disciplina della eventuale successiva adesione di altre parti all'Accordo di Programma.**

**26.1** La natura e il contenuto dell'Accordo di Programma, con particolare riguardo ai profili inerenti la collaborazione per lo sviluppo delle attività di ricerca, di formazione, di incubazione, di supporto ai processi di crescita professionale, sono idonei a consentire, in periodo successivo alla stipulazione, nel caso in cui ciò si riveli funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti della premessa della presente Proposta di Accordo di Programma, l'adesione di ulteriori Amministrazioni, enti, operatori economici che svolgano la propria attività nei territori della Motor Valley, che dichiarino di condividere le medesime finalità e obiettivi, che siano disponibili ad attivare percorsi di collaborazione e di interazione con Silk-Faw su questioni di comune interesse.

**26.2** Le proposte di adesione all'Accordo di Programma formulate dai soggetti di cui al precedente comma 26.1 verranno valutate di volta in volta dal Collegio di Vigilanza, Collegio al quale le Parti conferiscono specifico mandato con rappresentanza a tale esclusivo fine. Il Collegio di Vigilanza valuterà le richieste di adesione all'Accordo di Programma avendo a riguardo la sussistenza di un interesse pubblico e di un correlato

interesse di Silk-Faw alla estensione dell'Accordo. All'esito della valutazione, il Collegio di Vigilanza delibererà in ordine alla richiesta. La richiesta verrà accolta nel solo caso in cui su di essa si formi unanimità di assensi da parte dei componenti del Collegio di Vigilanza, anche con voto espresso non simultaneamente o da remoto. Il mancato formarsi dell'unanimità determinerà la reiezione della proposta di adesione.

**26.3** La reiezione di cui al precedente comma 26.2 non precluderà a Silk-Faw, ove lo ritenga, di raggiungere intese dirette con il proponente, indipendenti rispetto all'Accordo di Programma.

**26.4** Nel caso in cui si determinino i presupposti di cui al precedente comma 26.2 per l'accoglimento della proposta di adesione, questa verrà recepita e disciplinata in apposito Addendum all'Accordo di Programma, sottoscritto dal proponente e dai rappresentanti degli enti che compongono il Collegio di Vigilanza.

#### **Articolo 27 - Controversie.**

Ogni controversia che dovesse derivare dalla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Proposta di Accordo di Programma è demandata, ai sensi dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2 del d.lgs. 02 luglio 2019 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna).

#### **Articolo 28 - Allegati.**

Costituiscono allegato alla presente Proposta di Accordo di Programma, quale sua parte integrante anche se ad esso non materialmente uniti, i seguenti elaborati:

**Allegato A:** planimetria delle aree sulle quali è programmato l'Intervento, graficamente contraddistinte da retinatura di colore viola.

**Allegato B:** elenco degli Immobili, ripartiti in ragione della attuale proprietà di ciascuno.

**Allegato C:** elenco degli Immobili Comune, integrato dall'elenco degli atti contenenti l'impegno al trasferimento degli Immobili Comune da RFI al Comune di Reggio Emilia.

**Allegato D:** planimetria degli Immobili Comune.

**Allegato E:** elenco degli Elaborati di PUA, POC e verifica di assoggettabilità (screening), comprendenti il presente Schema di Proposta di Accordo di Programma.

**Allegato F:** contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati.

**Allegato G:** elenco degli Elaborati in Pubblicazione.

**Allegato H:** disciplina convenzionale delle condizioni di trasferimento in concessione a Silk-Faw degli Immobili in Concessione;

**Allegato I:** planimetria contenente la rappresentazione grafica delle Opere Compensazione;

**Allegato J:** planimetria contenente la rappresentazione grafica delle Opere Monetizzazione;



Fondazione per la Formazione  
Universitaria e Orientamento Professionale  
Il Presidente  
(Francesco Ubertini)

Silk-Faw Automotive Group Italy s.r.l.  
in qualità di mandataria con rappresentanza  
di Società Agricola Gavassa s.r.l., AGA s.r.l.,  
Simona Tamelli, Laila Catellani  
Romano Gherpelli, Luca Menozzi  
Il Procuratore Speciale  
(Giovanni Lamorte)